

in CAMPER

apri <https://coordinamentocamperisti.it/raccolte/> per scaricare tutte le RACCOLTE



LE STRUTTURE PORTAOGGETTI A SBALZO POSTERIORE:
portascì, portavelocipedi, portabagagli, portaportamoto, portapacchi,
portacarichi, portatutto eccetera



Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI

www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org

50125 FIRENZE via di San Niccolò 21

055 2469343 – 328 8169174 dal lunedì al venerdì in orari 9-12 e 15-17

mail: info@coordinamentocamperisti.it PEC: ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

NON SCRIVERCI attraverso chat, whatsapp, SMS, facebook o similari



Clicca sul numero di pagina per l'argomento desiderato.

Clicca sul numero in basso per tornare al sommario.

in questo numero

3 LA TARGHETTA IDENTIFICATIVA DEL VEICOLO

4 *in*CAMPER 224

novembre-dicembre 2024

5 IL PORTAMOTO

6 ATTENZIONE NEI SOCIAL

8 LE DOMANDE DA PORRE RIGUARDO AI PORTAMOTO

11 I PORTATUTTO, I PORTABAGAGLI, I PORTACARICHI, I PORTABICI O ATTREZZATURE SIMILARI

14 *in*CAMPER 220

marzo-aprile 2024

15 STRUTTURE POSTE A SBALZO SULLA PARTE POSTERIORE DEI VEICOLI

20 PER EVITARE AMARE SORPRESE

24 ALCUNE UTILI PRECAUZIONI

26 PORTABICICLETTE E PORTASCÌ

28 *in*CAMPER 184

gennaio-febbraio 2024

29 PORTASCÌ, PORTA BICICLETTE, PORTABAGAGLI E PORTAMOTO

36 IL PORTAMOTO CHE SPACCA IL PIANALE

38 IL SOVRAPPESO:

42 *in*CAMPER 211

settembre-ottobre 2022

43 PORTAMOTO: LE RAGIONI DEL SÌ E DEL NO


47 *in*CAMPER 121

maggio-giugno 2008

48 PORTAMOTO

49 PORTABICICLETTE

La TARGHETTA IDENTIFICATIVA del veicolo





Il veicolo non può entrare in circolazione stradale se con le persone a bordo supera una delle suddette prescrizioni.

NON esistono tolleranze riguardo al sovrappeso, quindi, l'entrare in circolazione stradale superando una delle tre suddette prescrizioni comporta per il guidatore il mettere a rischio i suoi beni, la sua vita e quella degli altri, l'assumersi delle responsabilità amministrative, assicurative, civili e penali nonché la possibilità di essere fermato, verbalizzato, inviato il veicolo a un deposito comunale a pagamento, riduzione di punti sulla patente.

Sul retro a sbalzo è installato un portamoto? Nel caso esista verificare che sia trascritto sulla Carta di Circolazione e, qualora NON sia sopra trascritto:

1. può far rischiare la vita a chi è nell'autocaravan e agli altri che sono parimenti in circolazione stradale;
2. può comportare l'essere fermati, contravvenzionati, tolti punti dalla patente e il veicolo inviato in un deposito comunale a pagamento;
3. può determinare un sovrappeso a livello complessivo o per assi;
4. può causare uno sbilanciamento di peso che inficia la frenata e la tenuta di strada;
5. può attivare un incidente stradale per l'improvviso distacco;
6. può provocare un aggravamento dei danni a chi guida e ti tampona;
7. in caso di incidente stradale può attivare responsabilità amministrative, assicurative, civili e penali.



Per controllare se sei in regola,
verifica la Carta di Circolazione:
il PORTAMOTO è trascritto come nell'immagine?

CAMPER



pubblicazione fuori commercio
senza pubblicità a pagamento

224

novembre-dicembre 2024
www.incamper.org

Gli accessori e le norme in vigore

IL PORTAMOTO



ATTENZIONE:

in alcune nazioni europee (esempio la Svizzera), si può essere fermati e, in caso di superamento della massa massima consentita risultante dal punto F2 della Carta di Circolazione e risultante sulla targhetta identificativa del veicolo per quanto riguarda il superamento della massa consentita per asse, comminano sanzioni amministrative con pagamento immediato, dovendosi poi presentare in un loro tribunale.

Le norme in vigore in Italia prevedono che, per entrare in circolazione stradale, il portamoto deve essere trascritto sulla Carta di Circolazione.

Il contravvenire a detto obbligo comporta il potere subire responsabilità amministrative, assicurative, civili e penali.

Ecco cosa succede al proprietario di un'autocaravan che aveva chiesto a un allestitore di montargli un portamoto a sbalzo sulla parte posteriore dell'autocaravan, pagando migliaia di euro per poi scoprire che l'installatore al posto del PORTAMOTO gli ha montato un PORTATUTTO, PORTABAGAGLI, PORTACARICHI, PORTABICI o attrezzature similari:

1. se carica una moto non può entrare in circolazione stradale se non rischiando responsabilità amministrative, assicurative, civili e penali;
2. l'installazione di un portamoto comporta spendere tempo e soldi e superare la visita e prova alla Motorizzazione per ricevere la trascrizione sulla Carta di Circolazione;
3. è quasi impossibile per un portamoto superare la visita e prova alla Motorizzazione visto che "non è sicuro che l'allestitore rilasci nulla osta": asserzione scritta dalle persone che gli chiedono in Internet apposizione di firme e invio di soldi per portare in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti davanti al TAR LAZIO e al CONSIGLIO DI STATO. Persone che dovrebbero consigliare ai camperisti di portare in giudizio l'allestitore che gli aveva mentito, mettendoli fuori legge.
5. il TAR del LAZIO ha già condannando i ricorrenti a pagare le spese di lite (*sentenza numero 15955 pubblicata il 27 agosto 2024 e sentenza numero 15964 pubblicato il 28 agosto 2024*);
6. i ricorrenti condannati hanno annunciato ricorsi al CONSIGLIO DI STATO ma sempre per tutelare i loro interessi e non per portare in giudizio l'installatore che ha incassato migliaia di euro, asserendo di aver montato un portamoto mentre gli ha installato un **PORTATUTTO, PORTABAGAGLI, PORTACARICHI, PORTABICI o attrezzature similari.**

AGGIORNAMENTO CHE RIGUARDA SOLO IL PORTASCI E IL PORTABAGLI

ATTENZIONE: Con il DECRETO del 21 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 16 del 21 gennaio 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito ulteriormente le caratteristiche e modalità di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portasci.

Qualcuno nei social scrive che è riferibile anche al portamoto, dimenticando le due sentenze del TAR LAZIO e che dal 1998 ha visto l'emanazione di norme che hanno separato il portasci, il portabiciclette, il portatutto, il portabagagli e diciture similari dai portamoto.

ATTENZIONE NEI SOCIAL



Alle persone che nei social o in Internet chiedono ai camperisti firme e soldi al fine di far emanare una circolare ministeriale che accolli al camperista le responsabilità riguardo all'installazione di un PORTAMOTO, sottovalutando il fatto che lo stesso non è in grado di aggiornarsi continuamente riguardo alle normative tecniche e giuridiche, chiedergli:

Ma tu sei o siete costituiti in Associazione come previsto dal Codice Civile in modo da essere pubblicamente identificabili (indirizzi, mail, PEC, telefoni e scopi sociali)?

Fortunatamente c'è l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** che informa correttamente e pubblicamente sulle **norme in vigore per evitare al camperista di:**

1. entrare inconsapevolmente in circolazione stradale, rischiando responsabilità amministrative, assicurative, civili e penali;
2. rischiare la vita di chi è nell'autocaravan e la vita degli altri perché detta struttura può determinare un incidente stradale avendo determinato un sovrappeso, uno sbilanciamento di peso, un improvviso distacco dal veicolo, un aggravamento delle condizioni fisiche qualora il veicolo sia soggetto a tamponamento;
3. firmare deleghe o versare soldi facendosi trascinare in contenziosi che durano anni e creano oneri, stress e possibili condanne a risarcire le parti portate in giudizio.

Sempre e solo l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:**

- a) **ha spiegato** che è soltanto il cliente che non ha ricevuto quanto pattuito può portare in giudizio un fornitore di beni o servizi. Cliente che, nel caso dei portamoto, quando si accorge che gli hanno installato un **PORTATUTTO, PORTABAGAGLI, PORTACARICHI, PORTABICI o attrezzature similari** non può agire in quanto è trascorso il tempo della garanzia. Non solo, come abbiamo visto dalle documentazioni che ci hanno inviato dei camperisti inerenti a queste installazioni, alla base non c'è un preventivo scritto e in molti casi non vi è nemmeno una fattura dettagliata;
- b) **ha informato** i camperisti a partire dal 1998 (*circolare che vietava l'installazione dei portamoto a sbalzo sulla parte posteriore dell'autocaravan*) e continua a informare sulle norme in vigore, oltre ad aver acquisito documentazioni dai camperisti per valutare caso per caso e, ove fosse stato possibile, cioè in presenza entro i termini di garanzia del preventivo dove era esplicitato il fatto che veniva fornito e installato un PORTAMOTO e della relativa fattura, avremmo sostenuto il socio per far valere in giudizio i suoi diritti;
- c) **è intervenuta** chiedendo agli installatori di dette strutture di prendersi in carico, a titolo completamente gratuito, la pratica del cliente al fine di far passare all'autocaravan la visita e prova alla Motorizzazione fino alla registrazione del PORTAMOTO sulla Carta di Circolazione. **NON HANNO RISPOSTO** e chi nei social chiede di appoggiare detti COSTRUTTORI, RIVENDITORI, INSTALLATORI non gli ha chiesto e non gli chiede a sua volta di aderire a detta semplice richiesta;

- d) **fa presente** che il TAR del Lazio ha respinto due ricorsi presentati dai produttori, venditori, installatori di **PORTATUTTO, PORTABAGAGLI, PORTACARICHI, PORTABICI o attrezzature similari** e altri soggetti che si sono accodati, condannando le società ricorrenti e i soggetti intervenienti, alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, condannando i ricorrenti a pagare le spese di lite (*sentenza numero 15955 pubblicata il 27 agosto 2024 e la sentenza numero 15964 pubblicata il 28 agosto 2024*). Non solo, in dette sentenze i giudici hanno dichiarato inammissibile l'atto di intervento ad adiuvandum del Codacons. Si tratta di sentenze composte di oltre 30 pagine dove i giudici hanno smontato, punto per punto, le istanze dei ricorrenti;
- e) **valuta le continue azioni e comunicazioni** di alcuni Produttori, Rivenditori, Installatori di **PORTATUTTO, PORTABAGAGLI, PORTACARICHI, PORTABICI o attrezzature similari** e le comunicazioni nei social dei loro sostenitori. In entrambi i casi, il loro scopo è quello di evitare che l'installazione a sbalzo di un PORTAMOTO sulla parte posteriore di un'autocaravan (*consentita se presente in origine dal costruttore e trascritta sulla Carta di Circolazione*) sia possibile anche senza passare la visita e la prova alla Motorizzazione, accollando al cliente le responsabilità riguardo l'installazione. Un cliente che, ovviamente, non è in grado di aggiornarsi continuamente riguardo alle normative e le conseguenti responsabilità che si assumerebbe. Infatti, vogliono proseguire solo a vendere e installare, accollando gli oneri e le responsabilità sul cliente. Vale ricordare che la visita e prova alla Motorizzazione, come hanno scritto i giudici del TAR LAZIO, condannando i ricorrenti a pagare le spese di lite (*sentenza numero 15955 pubblicata il 27 agosto 2024 e nella sentenza numero 15964 pubblicata il 28 agosto 2024*), è a tutela del proprietario del veicolo e di tutti gli utenti della strada. Infatti, è vietato entrare in circolazione stradale ai veicoli in sovrappeso perché, come purtroppo succede di continuo, possono attivare gravi incidenti con morti e feriti, tra chi viaggia su detti veicoli e chi si trova in circolazione stradale con un veicolo posizionato davanti, dietro o proveniente in senso contrario.

Esempi recenti:

20 luglio 2024 - Linkoristano

[Perde il controllo del camper che finisce in cunetta](#)



20 luglio 2024 - Il Dolomiti

[Perde il controllo del camper in curva e il mezzo si ribalta: soccorsi in azione](#)



5 dicembre 2024 - Il Dolomiti

[Perde il controllo del camper, sale sul marciapiede si schianta contro la ringhiera.](#)



LE DOMANDE DA PORRE RIGUARDO AI PORTAMOTO

Poiché nei social o nei siti Internet ci sono persone che, evitando di corrispondere pubblicamente via mail e rimanendo anonime, lanciano appelli e consigli, chiedono soldi, firme, deleghe, l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** suggerisce di porger loro le seguenti domande:

1. Visto che lei si rivolge ai proprietari di autocaravan, le domando:
Lei possiede un'autocaravan con una struttura a sbalzo sulla parte posteriore ed entra in circolazione stradale anche se non è trascritta sulla Carta di Circolazione?
Se non è proprietario di autocaravan e non appartiene a dette categorie, perché interviene chiedendo firme o deleghe o soldi?
2. Premesso che è del 27 novembre **1998**, la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 2522/4332 – D.C.IV n. B103, dove si legge: "...non è più consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche o sportive...", a cui seguirono analoghe circolari nel 2008, 2019 e anni successivi, **le domando: perché** i costruttori, rivenditori e installatori di PORTATUTTO, PORTABAGAGLI, PORTACARICHI, PORTABICI o attrezzature similari si sono svegliati solo nel 2023, presentando ricorsi, quando lo potevano fare molti anni prima quando il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti vietò l'installazione di portamoto a sbalzo sulla parte posteriore?
3. Visto che le norme sulla circolazione stradale di altre nazioni NON valgono in Italia e l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** ha chiesto ripetutamente nel tempo all'Unione Europea, a tutti gli europarlamentari italiani e al Governo italiano, di attivare una direttiva affinché ci fosse un UNICO CODICE DELLA STRADA in tutti le nazioni facenti parte dell'Unione Europea, **le domando: perché** i costruttori, rivenditori e installatori di PORTATUTTO, PORTABAGAGLI, PORTACARICHI, PORTABICI o attrezzature similari non sono intervenuti a supportare questa iniziativa?
4. Assodato che l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** ha dimostrato che la richiesta di emanazione di un Codice della Strada valido in ogni Stato della Unione Europea, di cui al punto recedente, è doveroso e attuabile (*lo testimonia il fatto che nel 2005 ottenemmo che nella relazione Luis ueirò, Progetto di relazione sulle nuove prospettive e le nuove sfide per un turismo europeo sostenibile, approvata il 12 settembre 2005 dai membri della Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento Europeo, fosse inserito come articolo 11/d il seguente importante riconoscimento: «Si riconosce il contributo del turismo itinerante, così come quello del turismo su caravan e autocaravan, nel ridurre gli effetti negativi del turismo di massa, come la capacità di disperdere le concentrazioni di turisti. Si sottolinea il bisogno di promuovere misure di sostegno che contribuiscano al suo sviluppo, in particolare per rimediare alla mancanza di strutture attrezzate per i parcheggi, siti di sosta multifunzionali e depositi per le caravan e autocaravan in tutta la comunità»*), un articolo importantissimo che era la sintesi di 11 emendamenti presentati dagli europarlamentari che avevano recepito le nostre istanze a seguito dei messaggi da noi inviatigli nella loro lingua, **le domando:**
perché i costruttori, rivenditori e installatori di PORTATUTTO, PORTABAGAGLI, PORTACARICHI, PORTABICI o attrezzature similari non si uniscono all'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** per sollecitare TUTTI GLI EUROPARLAMENTARI, dedicando tempo e denaro per inviare agli interpreti un testo condiviso da inviare ai parlamentari di ogni singola nazione facente parte dell'Unione Europea?
5. Appurato che gli installatori avevano assicurato ai camperisti che le loro installazioni a **sbalzo erano legali** e i ricorsi alla Giustizia richiedono tempi lunghissimi, **le domando:**
 - **perché** i costruttori, rivenditori e installatori di PORTATUTTO, PORTABAGAGLI, PORTACARICHI, PORTABICI o attrezzature similari, non sono disponibili a prendersi in carico i costi per far passare alle autocaravan la visita e prova alla Motorizzazione, ottenendo la relativa trascrizione sulla Carta di Circolazione?
 - **perché** non sono subito disponibili a smontarli gratuitamente in attesa delle sentenze o delle modifiche al Codice della Strada?

6. Stabilito che la tutela della sicurezza stradale deve essere al primo posto e alla pari con il garantire l'entrare in circolazione stradale rispettando le norme in vigore, **le domando:**
perché i costruttori, rivenditori e installatori di PORTATUTTO, PORTABAGAGLI, PORTACARICHI, PORTABICI o attrezzature similari, non pubblicizzano che l'installatore deve redigere un preventivo nel quale risulti:
- il costo della pratica e la dichiarazione che il pagamento è dovuto solo alla consegna della Carta di
 - Circolazione aggiornata;
 - il valore trascritto sulla Carta di Circolazione al punto F2 riguardo ai kg della massa massima ammissibile a pieno carico e i valori trascritti nella targhetta veicolo riguardo ai kg di massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse, da quello anteriore a quello posteriore e i valori riguardo a quanto poi poter caricare sopra il veicolo;
 - il nullaosta del costruttore del veicolo per l'installazione della struttura a sbalzo sul posteriore dettagliandone il tipo;
 - la conferma che l'installazione della struttura a sbalzo sul posteriore, dettagliandone il tipo, è conforme alle istruzioni fornite dal produttore della stessa;
 - la data di consegna del veicolo per l'installazione;
 - il termine entro il quale il veicolo sarà riconsegnato dopo aver superato la prova presso il competente Ufficio della Motorizzazione Civile con la relativa trascrizione sulla Carta di Circolazione?
7. Constatato che anche in assenza interventi e appoggi AD ADIUVANDUM, l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** ha vinto oltre 22 ricorsi presentati ai TAR, **le domando:**
perché qualcuno nei social insiste a coinvolgere i camperisti (clienti che hanno già pagato migliaia di euro per quello che gli era stato assicurato essere un PORTAMOTO che non necessitava di registrazione sulla Carta di Circolazione mentre era un portatutto o portabagagli o attrezzature similari) chiedendogli soldi e firme su procure legali per partecipare AD ADIUVANDUM ai ricorsi dei costruttori, rivenditori e installatori di PORTATUTTO, PORTABAGAGLI, PORTACARICHI, PORTABICI o attrezzature similari, rischiando di pagare le spese di lite come è stato previsto nelle due sentenze del TAR LAZIO?
8. Riscontrato che i costruttori, rivenditori e installatori di **PORTATUTTO, PORTABAGAGLI, PORTACARICHI, PORTABICI o attrezzature similari** hanno annunciato ricorsi al Consiglio di Stato contro le due sentenze del TAR LAZIO e nei social c'è chi chiede ai camperisti soldi e firme per unirsi in tali ricorsi nonché parla a sproposito di CLASS ACTION, **le domando:**
perché dette persone e società non dettagliano in modo tecnico quali sono le basi giuridiche sulle quali basano i ricorsi?
9. Rilevato che l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** ha una grande appresentatività ed esperienza nella difesa dei diritti dei camperisti (*nelle sentenze dei TAR è scritto che non può esservi contestazione sulla legittimazione ad agire da parte dell'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI visto che ha una persistente struttura organizzativa tale da fargli acquisire nel tempo una rilevante rappresentatività e titolarità nonché vale ricordare che l'Associazione incarica consulenti giuridici che continuamente conseguono successi nei tribunali in difesa dei diritti alla circolazione e sosta delle autocaravan*), **le domando:**
perché i costruttori, rivenditori e installatori di PORTATUTTO, PORTABAGAGLI, PORTACARICHI, PORTABICI o attrezzature, non hanno attivato contatti e sinergie con l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**?
10. Premesso che nei social c'è qualcuno che ancora scrive "... Non lo smontate ... stiamo presentando ricorsi... " SENZA garantire a chi seguisse detti consigli una totale assistenza legale gratuita nel caso fossero sanzionati o coinvolti in responsabilità amministrative, assicurative, civili e penali, **le domando:**
se seguo il vostro consiglio e poi fossi coinvolto in responsabilità amministrative, assicurative, civili e penali, sarei in grado di sostenere in prima persona gli oneri di una difesa legale?

11. Rilevato che nei social, chiedono ai camperisti firme e soldi, ha scritto: *"Chi vuole conoscere 'le carte' dei procedimenti', adesso presso il Consiglio di Stato, non deve fare domande alle parti in causa che non sono tenute a fornirglielie"*. Quindi, visto l'esempio dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** famosa da decenni per i ricorsi che ha presentato e vinto in difesa dei diritti alla circolazione e sosta dei camperisti, che ha sempre evidenziato pubblicamente su quali basi giuridiche si basavano, **le domando:**
perché un camperista non ha il diritto di conoscere quali sarebbero i motivi legislativi alla base delle istanze e quale è la giurisprudenza italiana in detto settore?
12. Qualcuno nei social, chiedendo firme e soldi ai camperisti, riguardo alle Associazioni come la nostra ha scritto: *MA VOI COSA AVETE FATTO PER I VOSTRI ISCRITTI CON questo PROBLEMA IN MANO? Nulla di utile!"* ma, visto che il problema lo hanno creato gli installatori, incassando migliaia di euro per ogni installazione, **le domando:**
perché chiedere ai camperisti firme e soldi se sono stati danneggiati da chi gli ha installato un PORTATUTTO, PORTABAGAGLI, PORTACARICHI, PORTABICI o attrezzature, assicurandogli a voce che era un PORTAMOTO?

Inoltre, occorre ricordare che l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, ha sempre pubblicamente informato su quali erano le norme da seguire per evitare ai camperisti responsabilità amministrative, assicurative, civili e penali nonché ha sempre invitato i camperisti a farsi restituire i soldi da chi gli ha installato un **PORTATUTTO, PORTABAGAGLI, PORTACARICHI, PORTABICI o attrezzature similari** facendogli credere che era un PORTAMOTO che NON necessitava di visita e prova alla Motorizzazione oppure di chiedere all'installatore che prendesse in carico, a sue spese, la pratica per far passare la visita e prova all'autocaravan alla Motorizzazione restituendo al camperista la Carta di Circolazione con sopra trascritto il PORTAMOTO.

Qualcuno nei social, chiedendo firme e soldi ai camperisti, ha scritto:

"Analisi parziali hanno portato a che qualcuno si sia occupato solo di questi appiattendosi sulle circolari ministeriali 1998, 1999, 2003 e male interpretando la 69402/2008 ...", "Perché hanno scelto di stare alla finestra a fare inutili chiacchiere autocelebrative, senza scendere in campo. Svicolando poi dalla domanda essenziale da porre per questo caso: ma voi cosa avete fatto su questo problema particolare?". Visto che queste dichiarazioni testimoniano che Consorzi o Associazioni portatori di interessi degli associati avrebbero potuto e possono muoversi, anziché continuare a porre domande sulle attività di altri **le domando:**
perché non scrive chiaramente quali sarebbero queste ASSOCIAZIONI e perché non inserisce in calce ai suoi nei messaggi la sua mail o PEC in modo che dette Associazioni possano rispondere direttamente e pubblicamente?

In sintesi, l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** ricorda che una struttura a sbalzo sul posteriore per il trasporto di una moto, NON trascritta sulla Carta di Circolazione, è da smontare perché in Italia si può essere fermati, contravvenzionati, tolti punti dalla patente e il veicolo inviato in un deposito comunale. Inoltre, in caso di incidente stradale si può essere coinvolti in responsabilità amministrative, assicurative, civili e penali.

L'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** ha continuamente informato in modo esaustivo su tali aspetti, producendo relazioni, ricordando che, successivamente alla circolare impugnata n. 25981 del 6 settembre 2023, è stata emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la circolare 30187 del 12 ottobre 2023 che ribadisce che le limitazioni riguardanti i portabiciclette sono un chiarimento di quanto già prevedeva il Codice della Strada riguardo alla sicurezza stradale; quindi, a prescindere dall'annuncio di un ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR LAZIO (*ricorso che riteniamo temerario vista la puntuale lunga e precisa analisi contenuta nella sentenza del TAR LAZIO*), chi viola dette prescrizioni può essere soggetto a responsabilità amministrative, assicurative, civili e penali.

I PORTATUTTO, I PORTABAGAGLI, I PORTACARICHI, I PORTABICI o attrezzature similari

Riguardo a dette strutture è opportuno sapere che:

1. gli agganci di dette strutture sullo sbalzo sul posteriore del veicolo deve avvenire in osservanza delle indicazioni del costruttore del veicolo;
2. si può caricarci sopra senza superare la portata massima ammessa del veicolo, prevista al punto F2 della Carta di Circolazione;
3. si può caricarci sopra senza superare la portata massima ammessa sull'asse posteriore, prevista al numero 2 della targhetta identificativa del veicolo;
4. la sporgenza posteriore a sbalzo deve essere segnalata mediante un pannello quadrangolare come previsto all'articolo 164 del Codice della Strada.



GLI ACCESSORI

A chi desidera installare sull'autocaravan un accessorio (esempio: mobili, tendalino, antenne, scale esterne, serbatoio permanente GPL, portamoto, portasci, portabici, strutture a sbalzo sul posteriore, ammortizzatori ad aria, pannelli solari eccetera) o mettere in regola l'accessorio già installato, l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** consiglia di NON ACQUISTARE PRIMA L'ACCESSORIO E POI FARSELO INSTALLARE DA ALTRI. Infatti, se poi si scoprono vizi o difetti, c'è il problema di individuare se a risponderne debba essere il fornitore dell'accessorio oppure chi lo ha installato.

Pertanto, l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** consiglia il rivolgersi a un'officina specializzata chiedendo di redigere un preventivo dal quale risulti:

- a) **il tipo, il costo dell'accessorio, del montaggio e dell'eventuale visita e prova per l'annotazione dell'installazione sulla Carta di Circolazione qualora sia prevista per legge.** In caso dell'installazione di una struttura a sbalzo posteriore (magari con sbalzo extra lungo), è essenziale la verifica sulle sollecitazioni agli assi.
- b) **il non superamento dei valori trascritti nella targhetta veicolo** sia come struttura che riguardo alla sua portata massima (targhetta fissata in un punto visibile dal costruttore e costituita da una placca rettangolare di metallo o da un'etichetta rettangolare autoadesiva in grado di evidenziare eventuali manomissioni o frodi o autodistruggersi qualora si tenti di rimuoverla, con sopra stampati, con caratteri di almeno 4 mm in modo indelebile, i kg di massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico e i kg di massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse, da quello anteriore a quello posteriore).



È apparso il 28 settembre 2024 un articolo <https://www.f1world.it/questa-e-la-lista-dei-nuovi-veicoli-che-si-potranno-guidare-con-la-patente-b-passata-la-nuova-legge-europea/> ma alcuni europarlamentari

ci hanno confermato via mail che l'unico testo in materia è https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0095_IT.pdf e al momento, ancora in fase di negoziati interistituzionali e in attesa della decisione del Consiglio in prima lettura;

- c) **che l'installazione è conforme** sia alle istruzioni fornite dal produttore dell'accessorio sia alle istruzioni del costruttore del veicolo;
- d) **il termine entro il quale il veicolo sarà riconsegnato;**
- e) **la dichiarazione che**, qualora le norme in vigore prevedano la visita e prova presso il competente Ufficio della Motorizzazione Civile per l'aggiornamento della Carta di Circolazione, il pagamento è subordinato alla consegna della Carta di Circolazione aggiornata.

LE SOSTITUZIONI DI PARTI DEL VEICOLO

A chi desidera sostituire una parte di un veicolo, in particolare su un'autocaravan (esempio: ammortizzatori, piedini o scalini, estraibili, condizionatori, serbatoi eccetera) l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** consiglia il rivolgersi a un'officina specializzata, chiedendo un preventivo nel quale risulti:

- a) **il tipo, il costo di quanto si chiede di installare, del montaggio e dell'eventuale visita e prova per l'annotazione dell'installazione sulla Carta di Circolazione;**
- b) **il non superamento dei valori trascritti nella targhetta veicolo** riguardo ai kg di massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico e i kg di massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse, da quello anteriore a quello posteriore;
- c) **che l'installazione è conforme** sia alle istruzioni fornite dal produttore di quanto si chiede di installare sia alle istruzioni del costruttore del veicolo;
- d) **il termine entro il quale il veicolo sarà riconsegnato;**
- e) **la dichiarazione che**, qualora le norme in vigore prevedano la visita e prova presso il competente Ufficio della Motorizzazione Civile per l'aggiornamento della Carta di Circolazione, il pagamento è subordinato alla consegna della Carta di Circolazione aggiornata.

A CHI HA GIÀ FATTO ESEGUIRE UNA SOSTITUZIONE DI PARTE DEL VEICOLO l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** consiglia il rivolgersi a un'officina specializzata, chiedendo di redigere un preventivo nel quale risulti:

1. il costo della pratica e la dichiarazione che il pagamento è dovuto solo alla consegna della Carta di Circolazione aggiornata;
2. il valore trascritto sulla Carta di Circolazione al punto F2 riguardo ai kg della massa massima ammissibile a pieno carico e i valori trascritti nella targhetta veicolo riguardo ai kg di massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse, da quello anteriore a quello posteriore e i valori riguardo a quanto poi poter caricare sopra il veicolo;
3. il nulla osta del costruttore del veicolo per l'installazione della struttura a sbalzo sul posteriore dettagliandone il tipo;
4. la conferma che l'installazione della struttura a sbalzo sul posteriore dettagliandone il tipo è conforme alle istruzioni fornite dal produttore della stessa;
5. la data di consegna del veicolo per l'installazione;
6. il termine entro il quale il veicolo sarà riconsegnato dopo aver superato la prova presso il competente Ufficio della Motorizzazione Civile con la relativa trascrizione sulla Carta di Circolazione;

ACQUISTO DI PNEUMATICI o CERCHI

Per evitare amare sorprese mai fidarsi delle parole ma chiedere al gommista un preventivo comprendente nell'importo totale della fattura:

1. la fornitura degli pneumatici (specificandone il tipo) e/o dei cerchi (specificandone il tipo);
2. il montaggio di detti pneumatici e/o dei cerchi eseguito in conformità alle istruzioni fornite dal costruttore del veicolo, dal produttore degli pneumatici, del produttore dei cerchi e a quanto trascritto sulla Carta di Circolazione;
3. l'indicazione dell'importo della eventuale cauzione da versare alla approvazione del preventivo;
4. il luogo e la data per consegnare il veicolo per i montaggi e il luogo e la data per il ritiro del veicolo con consegna di fattura e relativo contestuale pagamento;
5. qualora le norme in vigore prevedano la visita e prova presso il competente Ufficio della Motorizzazione Civile o presso un'officina autorizzata, l'espletamento delle pratiche fino all'esito positivo. Il pagamento della fattura da effettuarsi contestualmente alla riconsegna del veicolo comprensivo della Carta di Circolazione aggiornata. In caso di non superamento della prova, la riconsegna del veicolo e la contestuale restituzione dell'eventuale anticipo versato.

LA TENDA PARASOLE GIÀ PRESENTE SU UN VEICOLO NUOVO

La presenza di una tenda parasole installata in modo fisso su un veicolo, in particolare l'autocaravan, non attiva problemi se è compresa nelle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione rilasciate dal costruttore del veicolo.

INSTALLAZIONE SUCCESSIVA: qualora si desideri acquistare una tenda parasole e farla installare in modo fisso alla struttura del veicolo comporta di dover passare la visita e prova presso il competente Ufficio della Motorizzazione Civile. Ciò perché, trattandosi di modifiche apportate alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella Carta di Circolazione del veicolo, è previsto dall'articolo 78 del Codice della Strada.

Pertanto, l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** consiglia di chiedere all'officina un preventivo comprendente nell'importo totale della fattura:

1. la fornitura di una tenda parasole (specificando il tipo) comprensiva delle istruzioni di montaggio e uso;
2. l'indicazione dell'importo della eventuale cauzione da versare alla approvazione del preventivo;
3. l'acquisizione del NULLA OSTA da parte della casa costruttrice del veicolo e le istruzioni su come e dove effettuare l'attacco del supporto della tenda parasole alla fiancata o tetto del veicolo;
4. il montaggio che sarà eseguito in conformità alle istruzioni fornite dal costruttore del veicolo e dal produttore della tenda parasole;
5. l'espletamento della pratica per la visita e prova presso il competente Ufficio della Motorizzazione Civile o presso un'officina autorizzata, fino all'esito positivo.
6. il pagamento della fattura da effettuarsi contestualmente alla riconsegna del veicolo comprensivo della Carta di Circolazione aggiornata. In caso di non superamento della prova, la riconsegna del veicolo e la contestuale restituzione dell'eventuale anticipo versato.
7. il luogo e la data per consegnare il veicolo per il montaggio e la data per il ritiro del veicolo.

PERCHÉ SOTTOPORRE L'AUTOCARAVAN A CONTROLLI PROGRAMMATI

Purtroppo, riguardo alle autocaravan, essendo mediamente che sono utilizzate 40 giorni l'anno, succede che il proprietario si dimentica di programmare e far effettuare dei controlli sia alla parte meccanica sia alla parte inerente quanto connesso ai servizi di bordo, in particolare all'erogazione del GPL.

Pertanto, per evitare di trovarsi in situazioni drammatiche come quella che segue, e che si ripetono da anni, leggi i suggerimenti e le informazioni diffuse dall'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI e crea un elenco delle verifiche a cui sottoporre la tua "casa viaggiante".

Camper in fiamme ad un casello della Pedemontana, illese le persone a bordo

<https://www.trevisotoday.it/cronaca/giavera-camper-famigliare-incendio-pedemontana-veneta-23-novembre-2024.html>



Tanta paura ma fortunatamente nessun ferito. È questo il bilancio dell'incendio ad un camper, di proprietà di una famiglia di Giavera del Montello - quattro persone di cui due sono bambini - avvenuto ieri sera, 22 novembre, al casello della superstrada Pedemontana Veneta di Bassano Ovest. Sul posto per le operazioni di spegnimenti sono intervenuti i vigili del fuoco sono. Sembra che il conducente, mentre viaggiava in direzione Treviso, abbia percepito dell'odore di fumo ed è quindi uscito dal mezzo per verificare l'anomalia. Fermo al casello ha subito notato le fiamme nel vano motore. Prontamente ha fatto scendere i familiari dal camper mentre questo ha preso fuoco. All'arrivo dei vigili del fuoco, mentre l'autoveicolo era completamente avvolto dall'incendio si è udita una forte esplosione dovuta allo scoppio di una bombola di GPL, mentre di una seconda è entrata in funzione la valvola di sicurezza. Il personale ha spento con la schiuma il rogo, che intanto aveva anche interessato parte delle strutture tecniche della pista di uscita del casello che è stata gravemente danneggiata. Sul posto la polizia stradale di Vicenza, il personale della SPV e il responsabile del casello. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con la riapertura di due piste di uscita.

dal 1988

in CAMPER



www.incamper.org
Rivista priva di pubblicità a pagamento

marzo-aprile 2024 **220**
Esemplare gratuito fuori commercio

STRUTTURE POSTE A SBALZO SULLA PARTE POSTERIORE DEI VEICOLI

Portascì, Portavelocipedi, Portamoto, Portabagagli, Portatutto, Portapacchi, Portacarichi eccetera: chi non è in regola non può entrare in circolazione stradale, altrimenti rischia responsabilità assicurative, amministrative, civili e penali

di Mario Ferrentino


Purtroppo, come testimoniano i documenti acquisiti dall'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI, alcuni installatori, al cliente che chiedeva di installare un portamoto a sbalzo sulla parte posteriore dell'autocaravan, installavano invece una struttura diversa tipo portapacchi, portatutto, portacarichi, portabagagli eccetera.

Nel tempo, il camperista scopriva che la legge e la sicurezza stradale gli vietava di caricare sopra a detta struttura un motociclo, mettendolo in difficoltà.

Pertanto, a seguire, il riepilogo utile a inquadrare la situazione sul cosa fare se il portamoto non è presente sulla Carta di Circolazione e che tipo di preventivo chiedere allorché si desidera installare qualsiasi struttura e/o accessorio sul veicolo.

LA DIFFERENZA TRA LE STRUTTURE

Distinguere i termini è essenziale e questo vale anche per le strutture a sbalzo sulla parte posteriore tipo i PORTASCÌ, i PORTAVELOCIPEDI (altrimenti definiti PORTABICI), i PORTAMOTO, i PORTABAGAGLI, i PORTATUTTO, i PORTAPACCHI, i PORTACARICHI eccetera; perché sono regolamentati in modo diverso. Infatti, alcune sono vietate, certe possono essere installate ma ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione, e per altre c'è invece l'obbligo di visita e prova ex articolo 78 del Codice della Strada e la trascrizione sulla Carta di Circolazione.



**Per controllare se sei in regola,
verifica la Carta di Circolazione:
il PORTAMOTO è trascritto come nell'immagine?**

PORTAPACCHI o PORTAMOTO? CHE TIPO DI STRUTTURA HANNO INSTALLATO SULLA TUA AUTOCARAVAN?

Per la tua e altrui sicurezza stradale e per evitare amare sorprese, verifica se la struttura che hai fatto installare a sbalzo sul posteriore dell'autocaravan è TRASCRIPTA SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

Se non è trascritta, considerando che le strutture installabili possono essere di diverso tipo, per conoscere cosa fare e quali sono i tuoi diritti, trasmetti a info@coordinamentocamperisti.it quanto segue:

1. Carta di Circolazione;
2. contratto di compravendita autocaravan, se si tratta di installazione richiesta all'acquisto;
3. preventivo dei lavori;
4. fattura e/o scontrino fiscale;
5. documentazione che ti hanno consegnato riguardo alla struttura installata (istruzioni, dépliant eccetera);
6. foto del posteriore dell'autocaravan;
7. foto della struttura installata;
8. foto della incisione e/o della targhetta incollata sulla struttura contenente dei dati.

L'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI, verificherà la documentazione ricevuta e fornirà indicazioni circa le eventuali attività da compiere per mettere in regola la struttura qualora necessario e sulla eventuale possibilità di tutela dei tuoi diritti.

Nella pagina seguente, un esempio di come un camperista che riteneva di aver pagato per farsi installare un PORTAMOTO, grazie alle informazioni dell'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI, ha scoperto che gli avevano installato un PORTACARICHI.



Numero	Articolo
206	Il sovrappeso: no tolleranza per le autocaravan
204	ESTENSIONE PATENTE B
179	Sequestrate alcune autocaravan per sovrappeso
176	Avvertimento da 100.000 euro per quei venditori che intendessero vendere autocaravan in sovrappeso
174	Autocaravan: sovrappeso e scoppio pneumatici
173	Autocaravan in sovrappeso
162	SOVRAPPESO E CINTURE
161	SOVRAPPESO E CINTURE
143	AUTOCARAVAN E SOVRAPPESO
70	AUTOCARAVAN E SOVRAPPESO
7	PESO & SOVRAPPESO GLI ASSI NELLA MANICA
5	SOVRAPPESO AUTOCARAVAN



Numero	Articolo
55	Autocaravan in sovrappeso
24	Sovrappeso e cinture

IL CASO

Nei fogli delle ISTRUZIONI scrivono che si può caricare una moto mentre l'omologazione è come PORTACARICHI.

Lo scontrino della pesata effettuata, togliendo tutto il possibile, anche bombola gas, gasolio e acqua a metà ma lasciando le traverse nere del portacarichi, è di 3.160 kg, quindi, aggiungendo i seguenti pesi (stimati) di: 10 kg Bombola del gas, 50 kg acqua potabile aggiunta nel serbatoio, 50 kg di carburante, 140 kg guidatore + passeggero, il totale è di **3.410 kg**.

Quindi, anche se la struttura fosse stata omologata come PORTAMOTO, già caricandoci sopra la portata massima di **150 kg** come indicato nella targhetta (caricando solo un motociclo e non certo contestualmente anche un velocipede come indicato nel foglio delle istruzioni) si arriva a un **totale finale di 3.560 kg**. **Pertanto, superando i 3.500 kg di portata massima previsti nella Carta di Circolazione al punto F2, non può entrare in circolazione stradale, altrimenti rischia responsabilità assicurative, amministrative, civili e penali.**

DA CONSIDERARE

A detto totale, si aggiungerebbero i kg che un camperista che parte per trascorrere un fine settimana carica a bordo: esempio i generi alimentari, le stoviglie, il vestiario, accessori eccetera.

Non solo, ma nel conteggio abbiamo considerato solo la presenza di un guidatore + un passeggero ma sappiamo che la maggior parte trasporta anche un altro passeggero e/o un animale da compagnia.


Occorre ricordare che il Codice della Strada non prevede alcuna tolleranza. In data 6 luglio 2021 il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - con la lettera **prot. 300/A/6622/21/102/18/1 ha confermato che per le autocaravan non ci sono tolleranze oltre il limite indicato al punto F2 della Carta di Circolazione. La tolleranza del 5% prevista dall'articolo 167 del Codice della Strada è applicabile solo ai veicoli trasporto merci.** Quindi, superando i 3.500 kg di portata massima previsti nella Carta di Circolazione al punto F2, **non si può entrare in circolazione stradale, altrimenti si rischiano responsabilità assicurative, amministrative, civili e penali.**

PERTANTO, DETTA STRUTTURA CONSENTE DI CARICARCI SOPRA SOLO UN PACCO DI POCO PESO.

Estratto della Carta di circolazione

(D.1) CHALLENGER
 (D.2) TRIGANOPD4 F0T8 A035KWG39T30M4
 (D.3) 250 GRAPHITE PREMIUM
 (E) [REDACTED]
 (F.1)
 (F.2) 3500 (F.3) (G)
 (I) 28.01.2021
 (J) M1
 (J.1) AUTOCARAVAN -USO PROPRIO

Targhetta presente sulla struttura



Estratti dal libretto istruzioni

		PORTACARICHI TG150MR
		14/02/2019
	Istruzioni di montaggio e utilizzo	Pagina
	Indice del documento	2 di 40

4 FISSAGGIO DELLA MOTO E BICICLETTA

4.16

COSA PREVEDE LA LEGGE PER LA SICUREZZA STRADALE

L'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI, con le uniche risorse economiche fornite dal tesseramento degli associati, ha da sempre come priorità l'intervenire per garantire sia la libera circolazione e sosta alle autocaravan sia la sicurezza stradale.

Con azioni continue, diffuse anche tramite la pubblicazione nella rivista inCAMPER – www.incamper.org – forniamo sia ai gestori delle strade, sia agli utenti, informazioni, analisi e soluzioni mirate a ridurre il rischio nella circolazione stradale di coinvolgere e/o essere coinvolti in drammatici incidenti che, oltre ai danni alle cose, possono causare ferimenti e morti che distruggono le famiglie, causati la maggior parte delle volte da comportamenti attuati in violazione delle leggi vigenti.

Da ricordare che gli incidenti stradali provocano al Sistema Paese danni economici per un valore superiore a quello di una finanziaria, aggravando ancor più la situazione già così critica dell'economia nazionale.

QUADRO DELLE NORMATIVE INERENTI ALLE STRUTTURE A SBALZO SULLA PARTE POSTERIORE DEI VEICOLI

I documenti citati nel seguente elenco sono a disposizione nell'archivio dell'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI.

- 27 novembre **1998**, circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 2522/4332 – D.C.IV n. B103.

Il testo recita “...**non è più consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli** e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche o sportive...”.

- 6 maggio **1999**, circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 1906/4120 – B41.

Il testo chiarisce che è consentita l'installazione fin dall'origine da parte del costruttore in sede di omologazione di strutture portamotocicli inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria e deve risultare nella carta di circolazione dell'autocaravan.

- 2 settembre **2008**, circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 69402/08/03.

Il testo **non autorizza l'installazione di porta ciclomotori e motocicli senza visita e prova**, quindi, senza annotazione sulla Carta di Circolazione.

Tant'è che tale provvedimento fa espressamente salve le circolari del 1998 e del 1999 in base alle quali ciclomotori e motocicli possono essere trasportati su rimorchio o carrello appendice ovvero su strutture installate sin dall'origine dal costruttore del veicolo e risultanti sulla Carta di Circolazione.

La circolare fa riferimento a “strutture portabagagli” omologate secondo la direttiva 74/483/CEE modificata dal REG UN 26.

Più precisamente, tale regolamento utilizza i termini “portapacchi” e “vani portabagagli” e ammette l'installazione di tali strutture senza aggiornamento della Carta di Circolazione.

Ne consegue che l'assimilazione di “ciclomotori e motocicli” a “pacchi e bagagli” è chiaramente errata.

- 6 settembre **2019**, circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. – M_INF.MOT.REGISTRO_DECRETI.U.0025981.

Il testo ripete le prescrizioni riguardo ai portamoto.

- 30 dicembre **2019**, circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. – M_INF.MOT.REGISTRO_DECRETI.U.0000558.

Il testo riguarda le categorie M2 e M3.

- 6 luglio **2023**, Decreto pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 183 del 07 agosto 2023.

Il testo riguarda le categorie M2 e M3.

- 6 settembre **2023**, circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 25981.

Il testo chiarisce che è possibile installare fin dall'origine da parte del costruttore del veicolo in sede di omologazione strutture porta ciclomotori inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria delle autocaravan. Inoltre, le strutture portaciclomotori possono essere installate successivamente all'immatricolazione a condizione che il veicolo sia reso uguale a una versione con il portaciclomotore già omologata dal costruttore dell'autocaravan. L'installazione dovrà passare la visita e prova ai sensi dell'art. 78 del Codice della Strada e risultare sulla Carta di Circolazione.

Quindi, vale ricordare che questa circolare NON parla di MOTOCICLI.

- 8 settembre **2023**, circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 0031235.

Il testo ripete le prescrizioni riguardo ai portamoto.

- 29 settembre **2023**, circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 0033197.

Il testo riguarda le prescrizioni per i portasci e portabici.

- 12 ottobre **2023**, circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_INF.MOT.REGISTRO_UFFICIALE U.00030187.

Il testo riguarda le prescrizioni per i portasci e portabici.

- 12 ottobre **2023**, circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 30187.

Il testo chiarisce che **le strutture inamovibili per il trasporto di veicoli a due ruote facenti parte integrante della carrozzeria delle autocaravan** possono essere destinate al trasporto di velocipedi a due ruote (biciclette a due ruote) e dei veicoli delle categorie internazionali L1e (ciclomotori) e L3e (motocicli).

- 19 gennaio **2024**, con ordinanze n. 196 e n. 198 il Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare le circolari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 25981 del 6 settembre 2023 e prot. n. 30187 del 12 ottobre 2023 in attesa che il TAR Lazio decida se annullarle o meno. Le circolari inerenti alle strutture a sbalzo sul posteriore dei veicoli restano quindi al momento in vigore ma la loro efficacia è sospesa.

Però è altresì opportuno ricordare che la circolare prot. 69402 del 2 settembre 2008 non autorizza il trasporto di motocicli e ciclomotori mediante strutture omologate secondo il regolamento R26 e cioè portapacchi e vani portabagagli, fa espressamente salve le circolari del 1998 e del 1999 in base alle quali: ciclomotori e motocicli possono essere trasportati su rimorchio o carrello appendice ovvero su strutture installate sin dall'origine dal costruttore del veicolo e risultanti dalla Carta di Circolazione; specifica che le strutture omologate secondo il regolamento R26 e, quindi, portapacchi e vani portabagagli non possono essere annotate in Carta di Circolazione come portamoto.

ATTENZIONE A CHI SCRIVE NEI SOCIAL

In generale, i social sono un luogo pericoloso in cui tutti possono dire tutto intervenendo anche su questioni complesse senza avere le competenze necessarie.

Per questo motivo non sono una fonte di informazione attendibile ed è bene prenderne le distanze, soprattutto quando si leggono interventi che sminuiscono la portata di norme preposte alla tutela della sicurezza delle persone dalla cui violazione possono derivare incidenti stradali con gravi danni e responsabilità personali con tutto ciò che ne consegue in termini di costi, stress, azioni giudiziarie che rovinano una vita.

PER EVITARE AMARE SORPRESE

FARSI CONSEGNARE SEMPRE UN PREVENTIVO

Il consiglio: se vuoi installare sull'autocaravan un accessorio (esempio: *mobili, tendalino, antenne, scale esterne, serbatoio permanente GPL, portamoto e/o portasci e/o portabici e/o, strutture a sbalzo sul posteriore, ammortizzatori ad aria eccetera*), rivolgiti a un'officina specializzata chiedendo di fornirti un preventivo dal quale risulti:

- 1. il tipo, il costo dell'accessorio, del montaggio e dell'eventuale visita e prova per l'annotazione dell'installazione sulla Carta di Circolazione qualora sia prevista per legge.** In caso dell'installazione di una struttura a sbalzo posteriore (*magari con sbalzo extra lungo*), è essenziale la verifica sulle sollecitazioni agli assi. Un carico che, anche se non sembra esagerato, posto a sbalzo di un veicolo, già di per sé vicino alla portata massima consentita (punto F2 della Carta di Circolazione) trasmette un peso moltiplicato sull'asse posteriore e un alleggerimento dell'asse anteriore che può oltrepassare il carico massimo ammesso sull'asse posteriore, compromettendo la capacità di frenata, la stabilità del veicolo e la sicurezza degli pneumatici;
- 2. che l'installazione è conforme** sia alle istruzioni fornite dal produttore dell'accessorio sia alle istruzioni del costruttore del veicolo;
- 3. il termine entro il quale il veicolo sarà riconsegnato;**
- 4. la dichiarazione che**, qualora le norme in vigore prevedano la visita e prova presso il competente Ufficio della Motorizzazione Civile per l'aggiornamento della carta di circolazione, il pagamento è subordinato alla consegna della Carta di Circolazione aggiornata.



Numero	Articolo
206	Autocaravan e Sicurezza Stradale
204	Pneumatici vecchi e i 4 stagioni
181	Pneumatici difformi
179	Pneumatici e freni
176	Autocaravan & pneumatici
174	Autocaravan: sovrappeso e scoppio pneumatici
158	Pneumatici invernali
154	Scoppio pneumatici
110	I pneumatici: gonfiarli è... scienza e sicurezza nel quotidiano
107	Vestito vecchio ma scarpe nuove
98	Aderenza in inverno
95	Pneumatici per la sicurezza
73	La sicurezza dipende anche dagli pneumatici
71	Sicurezza e pneumatici
8	Pneumatici & sicurezza



Numero	Articolo
73	Le microplastiche prodotte dagli pneumatici più rilevabili
37	Cerchioni e pneumatici da sostituire
27	Viaggiare in sicurezza
3	Etichettatura degli pneumatici dal novembre 2012

PORTAMOTO

Ecco riprodotto una parte del documento consegnato a mano al cliente da un professionista che gli ha installato una struttura a sbalzo sul posteriore dell'autocaravan, scaricandogli addosso l'onere della verifica riguardo alla portata massima ammessa al punto F2 della Carta di Circolazione e, in particolare, sugli assi.

Ovviamente, il cliente che ritira il documento insieme agli altri (fattura, istruzioni eccetera) non percepisce dette indicazioni e, quindi, può entrare in circolazione stradale con il veicolo in sovrappeso rischiando responsabilità assicurative, amministrative, civili e penali.


IN ALCUNI CASI

Inseriscono un adesivo, come questo riprodotto, ma talmente piccolo che uno non ci fa caso.

Riconoscibile mediante apposita targhetta di identificazione così compilata:

Modello: VAN1A1
Serie: FVE23
Portata: 150 KG.
e57*26R03*0001*00

L'applicazione è vincolata dal presupposto che il veicolo posseda tutti i requisiti tecnici richiesti.
Si ricorda che non va mai superato il peso massimo a pieno carico del veicolo.
Non va mai superata la portata massima sui singoli assi.
Non va mai superata la portata massima del portabagagli.



PER EVITARE QUANTO SOPRA

Intervieni affinché sia obbligatorio che sia l'installatore a dover consegnare un preventivo al cliente dove, alla luce:

- della pesata effettuata in giornata dell'autocaravan,
- del peso della struttura che andrebbe a installare,
- del peso del ciclomotore e/o motociclo che sarebbe trasportato,

dichiara quale è il peso complessivo del veicolo e, quindi, quale è la differenza in chilogrammi che il cliente potrà caricare come persone, cose, carburante eccetera per evitare all'autocaravan di essere sovrappeso e non poter entrare in circolazione stradale.

SICUREZZA STRADALE E SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME

L'**Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI**, rappresentativa di un interesse collettivo dei proprietari di autocaravan, **PREMESSO CHE**:

1. la la sicurezza stradale si concretizza evitando qualsiasi situazione che può arrecare danni fisici ed economici all'utente della strada e alla nazione;
2. l'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI da sempre promuove in modo partecipativo il conseguimento della sicurezza stradale e produce una continua e corretta informazione sulle norme in materia;
3. con ordinanze n. 196 e n. 198 del 19 gennaio 2024 il Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare le circolari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 25981 del 6 settembre 2023 e prot. n. 30187 del 12 ottobre 2023 in attesa che il TAR Lazio decida se annullarle o meno. Le circolari inerenti alle strutture a sbalzo sul posteriore dei veicoli restano quindi al momento in vigore ma la loro efficacia è sospesa. Però è altresì opportuno ricordare che la circolare prot. 69402 del 2 settembre 2008 non autorizza il trasporto di motocicli e ciclomotori mediante strutture omologate secondo il regolamento R26 e cioè portapacchi e vani portabagagli, fa espressamente salve le circolari del 1998 e del 1999 in base alle quali: ciclomotori e motocicli possono essere trasportati su rimorchio o carrello appendice ovvero su strutture installate sin dall'origine dal costruttore del veicolo e risultanti dalla Carta di Circolazione; specifica che le strutture omologate secondo il regolamento R26 e, quindi, portapacchi e vani portabagagli non possono essere annotate in Carta di Circolazione come portamoto;
4. occorre eliminare i carichi di lavoro agli Uffici Motorizzazione Civile che sono in una continua situazione critica e, a pagarne le conseguenze, sono coloro che si rivolgono ad essi per i veicoli di uso lavorativo;
5. è indispensabile intervenire per ridurre i contenziosi a carico della macchina della Giustizia perché a pagare per i tempi lunghissimi sono i cittadini che attendono una sentenza;
6. non è accettabile che, dopo l'acquisto di un veicolo, il cittadino che desidera installare un accessorio (esempio: *mobili, tendalino, antenne, scale esterne, serbatoio permanente GPL, portamoto, portasci, portabagagli, portatutto, portapacchi, portabici, ammortizzatori ad aria eccetera*) e che si rivolge a un professionista del settore specifico sia poi responsabile del rispetto delle norme riguardo al prodotto e all'installazione;
7. è solo il costruttore dell'accessorio che può fornire le istruzioni per il relativo montaggio;
8. è solo il costruttore del veicolo in grado di indicare quali sono i sicuri punti per l'installazione di un accessorio nonché di verificare se il peso dell'accessorio compromette la sicurezza del veicolo, la capacità di frenata, la stabilità del veicolo, la sicurezza degli pneumatici eccetera;

CHIEDE

al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'emanazione di una direttiva che vada ad abrogare tutti i contenuti e le interpretazioni dei precedenti provvedimenti emanati in materia e che stabilisca che l'installatore di un accessorio su un veicolo deve:

- a) chiedere il nulla osta del costruttore del veicolo comprensivo delle istruzioni di montaggio;
- b) acquisire le istruzioni di montaggio e uso fornite dal produttore dell'accessorio;
- c) consegnare al cliente copia di dette documentazioni che devono essere obbligatoriamente tenute nel veicolo insieme alla Carta di Circolazione;
- d) rilasciare, contestualmente alla fattura, la dichiarazione che l'installazione è stata eseguita a regola d'arte.

CHIEDE

agli europarlamentari in carica e a coloro che si candideranno alle prossime elezioni il varo di un Codice della Strada valido in tutte gli stati membri dell'Unione Europea al fine di eliminare normative diverse tra loro. Nella pagina che segue il facsimile dell'istanza che tutti possono inviare, partecipando attivamente a eliminare le discriminazioni e le barriere che oggi troviamo nel viaggiare all'interno della Unione Europe

Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI www.coordinamentocamperisti.it – www.incamper.org

ANCHE UNO PUÒ FARE LA DIFFERENZA: INFORMA COLORO CHE HAI NELLA TUA RUBRICA MAIL.

Guardando un mappamondo l'Europa è piccola rispetto ad altre nazioni della Terra ma ancora oggi vi si parlano tante lingue diverse e NON vige un CODICE DELLA STRADA UNICO PER TUTTI GLI STATI MEMBRI riguardo sia ai veicoli che alla circolazione stradale.

Si tratta di una situazione discriminante e obsoleta che crea problemi alla sicurezza stradale e discrimina i cittadini in base alla loro nazionalità che puoi contribuire a cambiare, inviando questa istanza.

A seguire il FAC SIMILE DELL'ISTANZA DA COMPLETARE E INVIARE agli europarlamentari e ai membri della Commissione per i trasporti e il turismo del parlamento europeo affinché si attivino per l'emanazione di un CODICE DELLA STRADA, riguardo ai veicoli e alla loro circolazione stradale, VALIDO IN TUTTI GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA.

Per facilitarti, aprendo www.coordinamentocamperisti.it troverai l'elenco delle mail di tutti gli europarlamentari italiani (puoi scegliere di inviare a quelli eletti nella tua circoscrizione oppure a metterli tutti in indirizzo) e degli europarlamentari che sono membri della Commissione Trasporti e che vedi già inseriti nel facsimile che segue.

Preg. Europarlamentare

Preg. Membri della Commissione per i trasporti e il turismo

carlo.fidanza@europarl.europa.eu; paolo.borchia@europarl.europa.eu;

marco.campomenosi@europarl.europa.eu; massimo.casanova@europarl.europa.eu;

mario.furore@europarl.europa.eu; massimiliano.salini@europarl.europa.eu;

lucia.vuolo@europarl.europa.eu; ignazio.corrao@europarl.europa.eu;

nicola.danti@europarl.europa.eu; giuseppe.ferrandino@europarl.europa.eu;

achille.variati@europarl.europa.eu; annalisa.tardino@europarl.europa.eu;

patrizia.toia@europarl.europa.eu.

E per conoscenza: all'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI

info@coordinamentocamperisti.it;

OGGETTO: Istanza per il varo del CODICE DELLA STRADA VALIDO IN TUTTI GLI STATI MEMBRI.

Al fine di eliminare le discriminanti diverse normative oggi in vigore in ogni Stato membro riguardo ai veicoli e alla circolazione stradale, situazioni che creano problemi alla sicurezza stradale e discriminano i cittadini in base alla loro nazionalità, VI CHIEDO DI INTERVENIRE affinché sia messo rapidamente all'ordine del giorno dei lavori del Parlamento Europeo il varo del CODICE DELLA STRADA VALIDO IN TUTTI GLI STATI MEMBRI.

In particolare, che nel testo che sarà in approvazione, riguardo alle autocaravan e alla loro circolazione stradale, siano compresi gli articoli 54 e 185 del Codice della Repubblica, così rispettando lo spirito dell'articolo 11 della relazione Luis Queirò (Progetto di relazione sulle nuove prospettive e le nuove sfide per un turismo europeo sostenibile) approvata il 12 settembre 2005 dai membri della Commissione Trasporti e Turismo che recitava: «Si riconosce il contributo del turismo itinerante, così come quello del turismo su caravan e autocaravan, nel ridurre gli effetti negativi del turismo di massa, come la capacità di disperdere le concentrazioni di turisti. Si sottolinea il bisogno di promuovere misure di sostegno che contribuiscano al suo sviluppo, in particolare per rimediare alla mancanza di strutture attrezzate per i parcheggi, siti di sosta multifunzionali e depositi per le caravan e autocaravan in tutta la comunità».

A leggervi e cordiali saluti.

(cognome e nome)

(indirizzo completo)

(data)

ALCUNE UTILI PRECAUZIONI

PRIMA DELLA PARTENZA ACCERTARSI CHE:

- il carico dev'essere sistemato distribuendo i pesi in modo equilibrato e assicurandoli bene per evitare il rischio di caduta degli stessi e/o di parte degli stessi;
- le superfici estreme delle strutture non devono avere parti orientate verso l'esterno tali da poter agganciare inavvertitamente pedoni, ciclisti o motociclisti;
- la sistemazione della bicicletta e/o moto non deve ridurre in alcun modo la visibilità del conducente o impedirgli la manovra;
- i dispositivi di illuminazione non devono essere in alcun modo oscurati;
- la targa di identificazione del veicolo dev'essere leggibile. Non è consentito replicare le targhe con dispositivi autocostruiti.

PRESTARE ATTENZIONE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE

La nostra quotidiana esperienza ha evidenziato che molti dedicano pochissimo tempo a valutare quali rischi economici sia opportuno scaricare sulle Compagnie assicurative, dimenticando che tali investimenti possono evitare di trovarsi in drammatiche situazioni economiche. La fretta di sottoscrivere una polizza assicurativa o la convinzione di aver trovato quella più economica fanno dimenticare la necessità di aggiornare e/o integrare le coperture contenute nelle polizze che abbiamo in corso e/o nel caso di aver trovato una polizza più economica si trascura di verificare se chi la eroga non sia un truffatore, vedi l'articolo pubblicato aprendo il numero 217 della rivista **inCAMPER** - www.incamper.org e il video dal titolo "Nuove Direzioni - Io risparmio sull'Assicurazione, ma c'è chi paga ancora meno!" <https://youtu.be/53GT8piL3as> sul tema delle Polizze Contraffatte. Queste attenzioni sono indispensabili se vogliamo evitare, al momento di un danno da risarcire, di dover scoprire che un rischio non è compreso e/o che l'importo che liquideranno è inferiore alle aspettative. Per quanto detto, il consiglio è: verificare se la polizza prevede il rimborso totale e/o parziale e/o con dei limiti di importo e/o con degrado e/o con esclusioni, in caso di danni dei seguenti allestimenti: parabrezza, lunotti, finestre, finestrini, lucernari, oblò e botole di aerazione. **Attenzione**, la polizza deve contenere la clausola che detti allestimenti sono assicurati a prescindere dal materiale con il quale sono stati costruiti e ovunque siano installati sull'autocaravan. Importante è altresì che sia ben chiaro sulla polizza quale origine del danno rimborsano (esempio: danni da eventi atmosferici, danni da caduta di materiali da altri veicoli poi non identificati - in questo caso è indispensabile installare una dash cam che registra cosa avviene davanti durante la guida -, danni da effrazione per tentato furto, danni da effrazione per furto, atti vandalici).

PRIMA DI ENTRARE IN CIRCOLAZIONE STRADALE VERIFICA quanto pesa l'autocaravan perché il superamento del peso della massa massima consentita risultante dal punto F2 della Carta di Circolazione vieta di entrare in circolazione stradale.

Il pesare l'autocaravan ti consente di sapere quanto potrai caricarci sopra come persone, cose, acqua, carburante, GPL eccetera. Infatti, viaggiando in sovrappeso:

- a) non è ammessa alcuna tolleranza;
- b) gli organi deputati all'accertamento delle violazioni del Codice della Strada possono comminare sanzioni amministrative. In alcuni casi segnalati, oltre alla sanzione pecuniaria, al proprietario o conducente del veicolo è stato altresì vietato di proseguire il viaggio con il veicolo oggetto di accertamento;
- c) l'impresa di assicurazione del veicolo in sovrappeso può esercitare nei confronti dell'assicurato la rivalsa per il risarcimento dei danni provocati a terzi o rifiutare il risarcimento in caso di garanzia diretta come a esempio la kasko;
- d) in caso di sinistro stradale, il proprietario e/o il conducente potrebbero essere ritenuti responsabili per omicidio o lesione stradale ai sensi degli articoli 589-bis, 590 e 590-bis del Codice Penale.

CARTA DI CIRCOLAZIONE

Al punto **J.1** essendo un'autocaravan deve esserci scritto categoria M1.

Al punto **REVISIONE** quando è stata effettuata, quindi, annotare quando eseguire la successiva.

Al punto **ELENCO PNEUMATICI AMMESSI** verificare se i dati trascritti corrispondono agli pneumatici montati.

Al punto **S.1** il numero posti compreso quello del conducente che possono essere ospitati a sedere nell'autocaravan.

Al punto **F2** la massa massima ammissibile del veicolo definita dal costruttore che non si può superare. Se è trascritta una massa ammissibile superiore ai 3.500 kg per guidare detto veicolo occorre avere una patente superiore alla B.

Le iniziative per guidare un'autocaravan over 35 q con patente B

Fino a oggi gli allestitori/venditori, ciclicamente rilanciano e rappresentano la possibilità della revisione del limite massimo di peso per la patente B per le autocaravan per innalzare a 4.250 kg la massa massima ammissibile per la guida di un'autocaravan con la patente B, omettendo di informare i clienti che:

1. su analogia richiesta, la Commissione Europea si era già espressa respingendola con lettera del 29 luglio 2010 inviata al nostro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (documento pubblicato a pagina 157 della rivista Nuove Direzioni n. 3, consultabile aprendo www.nuovedirezioni.it);
2. per aumentare la massa massima ammissibile dell'autocaravan serve ricevere l'autorizzazione del costruttore/allestitore alla trasformazione (*cosa quasi impossibile perché gli allestitori di autocaravan vogliono vendere le loro autocaravan nuove*) e, se ricevuta, occorre passare il collaudo all'Ufficio della Motorizzazione Civile. Nel passato alcuni camperisti, possedendo la patente superiore alla B, avevano chiesto al costruttore della loro autocaravan di inviargli l'autorizzazione alla modifica per portare la loro autocaravan a 4.250 kg, ricevendone un rifiuto;
3. rari camperisti in possesso di patente superiore alla B che sono riusciti a trasformare la massa massima ammissibile da 35 q a oltre, subendo sia le spese per detta trasformazione sia il **crolo del loro investimento** non trovando acquirenti provvisti di patente superiori alla B;
4. se la richiesta di innalzare a 4.250 kg la massa massima ammissibile per la guida di un'autocaravan con la patente B diventasse realtà, comporterebbe un danno agli attuali proprietari di autocaravan **non dotate dell'autorizzazione del costruttore per l'innalzamento della massa massima ammissibile** perché vedrebbero crollare il valore di mercato della loro autocaravan stante che, **il possedere una patente C, non autorizza l'entrare in circolazione stradale un'autocaravan che supera la massa massima ammissibile** di 3,5 t. Infatti, superare la massa massima ammissibile trascritta nella Carta di Circolazione comporta l'essere fermati, contravvenzionati, subire il fermo del veicolo nonché, e in caso di incidenti si hanno responsabilità, amministrative, assicurative, penali e civili. Specifiche informazioni aprendo www.incamper.org rivista numero 173, 174, 176, 179, 204, 206 e www.nuovedirezioni.it rivista numero 24 e 55.



Numero Articolo

206	Autocaravan e Sicurezza Stradale
204	Pneumatici vecchi e i 4 stagioni
181	Pneumatici difformi
179	Pneumatici e freni
176	Autocaravan & pneumatici
173	Autocaravan in sovrappeso
174	Autocaravan: sovrappeso e scoppio pneumatici
158	Pneumatici invernali

Numero Articolo

154	Scoppio pneumatici
110	I pneumatici: gonfiarli è... scienza e sicurezza nel quotidiano
107	Vestito vecchio ma scarpe nuove
98	Aderenza in inverno
95	Pneumatici per la sicurezza
73	La sicurezza dipende anche dagli pneumatici
71	Sicurezza e pneumatici
8	Pneumatici & sicurezza

PORTABICICLETTE e PORTASCÌ



PORTABICICLETTE

L'installazione di un portabici non richiede la **visita e prova presso il competente Ufficio della Motorizzazione Civile per l'aggiornamento della Carta di Circolazione** salvo quanto previsto nella circolare 25981 del 6 settembre 2023 del Ministero delle Infrastrutture con che recita:

"... si rende opportuno specificare le modalità di installazione delle strutture amovibili portasci e portabiciclette applicate a sbalzo posteriormente su appositi punti di aggancio previsti dal costruttore del veicolo o sul gancio di traino a sfera del veicolo. È ammessa l'installazione delle strutture amovibili

in parola alle seguenti condizioni: lunghezza non superiore a 1,20m, comprensiva delle cose trasportate (biciclette e sci collocati perpendicolarmente all'asse mediano del veicolo), nel rispetto dei limiti massimi di sagoma indicati dall'articolo 61 del Codice della Strada (in seguito CdS) e dalla normativa europea relativa a masse e dimensioni; larghezza non superiore, comprensiva delle cose trasportate, a quella dell'autoveicolo con il limite massimo di 2,35m; altezza, comprensiva delle cose trasportate, non superiore a 2,50m. Si fa presente che le strutture amovibili portasci e portabici possono essere installate sugli autoveicoli di categoria M1 senza l'obbligo di annotazione sul documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo, salvo che non vengano ostruiti, anche parzialmente, i dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e la targa. Inoltre, la massa della struttura applicata, comprensiva del carico, non deve determinare il superamento della massa massima dell'autoveicolo o il superamento delle masse massime ammissibili sugli assi; la massa corrispondente al carico sugli assi sterzanti anteriori in nessun caso può essere inferiore al 20% della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. Sulla struttura di traino non deve gravare una massa superiore a quella massima prevista nell'omologazione del dispositivo di traino."

Pertanto, occorre rivolgersi a un'officina specializzata chiedendo di fornire un preventivo nel quale si certifica che l'installazione sarà eseguita rispettando le indicazioni del costruttore dell'autocaravan riguardo ai punti di ancoraggio e che non è obbligatorio l'aggiornamento della Carta di Circolazione. Invece, qualora le norme in vigore prevedano **la visita e prova presso il competente Ufficio della Motorizzazione Civile per l'aggiornamento della Carta di Circolazione**, chiedere che il preventivo preveda: il tipo e il costo dell'accessorio, il tempo e il costo, che l'installazione sarà eseguita rispettando le indicazioni del costruttore dell'autocaravan riguardo ai punti di ancoraggio, che è obbligatorio l'aggiornamento della Carta di Circolazione e nel caso le norme in vigore prevedano la visita e prova presso il competente Ufficio della Motorizzazione Civile per l'aggiornamento della Carta di Circolazione, il pagamento è subordinato alla consegna della Carta di Circolazione aggiornata.

PER APPROFONDIRE

<https://www.bicidistrada.it/nuove-norme-per-i-portabici-come-fare-per-adeguarsi/>
<https://civis.bz.it/it/servizi/servizio.html?id=1043024>


Con l'occasione ricordiamo di attivare una polizza assicurativa che copra i danni provocati da un eventuale distacco.

LE NORME

2023, 29 settembre – prot. 0033197. Il testo ripete le prescrizioni riguardo ai portasci e portabici.

2023, 12 ottobre – M_INF.MOT.REGISTRO_UFFICIALE U.00030187. Il testo ripete le prescrizioni riguardo ai portasci e portabici.

2023, 12 ottobre – prot. 30187. Il testo ripete le prescrizioni riguardo ai portasci e portabici.



**Carta di Circolazione
che riporta il carico massimo
da porre sulla struttura.**

PUNTI DI ANCORAGGIO

Purtroppo, percorrendo le strade italiane che spesso sono prive di manutenzione con buche e avvallamenti, continuamente ci pervengono segnalazioni di distacchi di portabici, portasci, portabagagli, portamoto eccetera che nella maggioranza dei casi non provocano incidenti stradali ma, allorquando li hanno provocati chi era alla guida e/o il proprietario del veicolo sono stati coinvolti in responsabilità assicurative, civili e penali subendo per anni spese legali, spese per risarcimenti e molto stress.

Pertanto, riguardo a qualsiasi installazione esterna ai veicoli di accessori con fissaggio alla carrozzeria, occorre ricordare di evitare il "fai da te" ma di rivolgersi a un'officina autorizzata accertandosi che sul preventivo sia scritto che l'installazione sarà eseguita come previsto dal costruttore del veicolo in termini di indicazione esatta dei punti di fissaggio, il massimo peso trasportabile e altri parametri per la sicurezza.

Con l'occasione ricordiamo di attivare una polizza assicurativa che copra i danni provocati da un eventuale distacco.

CARICO SPORGENTE

Per quanto riguarda l'uso del pannello quadrangolare di cui all'articolo 164, comma 6 del Codice della Strada è cogente in caso di carico sporgente e non sia richiesta la ripetizione della targa e dei dispositivi luminosi.



Numero	Articolo
219	Portasci, porta biciclette, portabagagli e portamoto
211	Portamoto: le ragioni del Sì e del No

CONSEGNA E RITIRO DEI VEICOLI

Dopo che hai parcheggiato il veicolo e prima di ripartire, scatta le foto con il cellulare inquadrando i quattro lati, la parte superiore e il contachilometri. In tal modo avrai a disposizione una testimonianza oggettiva nel caso trovassi una multa sul parabrezza e/o la multa ti arrivasse a casa.

Altresì, quando consegna a terzi (parenti, conoscenti, officina eccetera) alla consegna e al ritiro, scatta le foto, sempre con il cellulare, ai quattro lati, sopra e al contachilometri. In tal modo avrai a disposizione una testimonianza oggettiva nel caso che, successivamente rilevi un danno alla carrozzeria e/o non sono stati eseguiti tutti i lavori preventivati e pagati.

ACQUISTO DI VELOCIPEDI A TRAZIONE ELETTRICA

Apprendo www.nuovedirezioni.it numero 81 per conoscere i Velocipedi a trazione elettrica.

Il punto sulle tipologie, le normative e informazioni utili prima di effettuare un acquisto, perché in molti sono in procinto di acquistare una bici elettrica ma si trovano in difficoltà perché in internet la maggior parte delle informazioni sono datate oppure sono pubblicitarie.

Ci hanno chiesto di fare una sintesi utile a comprendere le norme per immettersi nella circolazione stradale e quali sono le caratteristiche che diversificano tra loro le bici elettriche; quindi, il nostro lavoro che aggiorneremo in modo continuo a seguito delle correzioni e/o implementazioni che riceveremo dai tecnici e/o da chi ha già un'esperienza avendola da tempo in propria dotazione.



dal 1988

in CAMPER



www.incamper.org
Rivista priva di pubblicità a pagamento

gennaio-febbraio 2024
Esemplare gratuito fuori commercio **219**

PORTASCÌ, PORTA BICICLETTE, PORTABAGAGLI E PORTAMOTO

Aggiornamenti per evitare responsabilità amministrative, civili e penali nell'acquisto e nell'installazione

di Lorenzo Tomassoli

Le circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché del Ministero dell'Interno hanno sempre confermato che la presenza di struttura portamoto deve risultare nella Carta di Circolazione dell'autocaravan. Le circolari interministeriali hanno distinto quattro tipi di installazioni: portabiciclette, portabagagli e portamoto; quindi, per non confonderli, a seguire, le immagini e poi le singole sezioni con le normative di riferimento.

PORTASCÌ



PORTABICICLETTE



PORTABAGAGLI




PORTAMOTO



STRUTTURE PER IL TRASPORTO DI PORTASCÌ E PORTABICICLETTE


I portabici e scì sono stati regolamentati dal Ministero Infrastrutture con la circolare 25981 del 6 settembre 2023 precisando quanto segue: "... si rende opportuno specificare le modalità di installazione delle strutture amovibili portascì e portabiciclette applicate a sbalzo posteriormente su appositi punti di aggancio previsti dal costruttore del veicolo o sul gancio di traino a sfera del veicolo. È ammessa l'installazione delle strutture amovibili in parola alle seguenti condizioni: lunghezza non superiore a 1,20m, comprensiva delle cose trasportate (biciclette e scì collocati perpendicolarmente all'asse mediano del veicolo), nel rispetto dei limiti massimi di sagoma indicati dall'articolo 61 del Codice della strada (in seguito CdS) e dalla normativa europea relativa a masse e dimensioni; larghezza non superiore, comprensiva delle cose trasportate, a quella dell'autoveicolo con il limite massimo di 2,35m; altezza, comprensiva delle cose trasportate, non superiore a 2,50m. Si fa presente che le strutture amovibili portascì e portabici possono essere installate sugli autoveicoli di categoria M1 senza l'obbligo di annotazione sul documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo, salvo che non vengano ostruiti, anche parzialmente, i dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e la targa. Inoltre, la massa della struttura applicata, comprensiva del carico, non deve determinare il superamento della massa massima dell'autoveicolo o il superamento delle masse massime ammissibili sugli assi; la massa corrispondente al carico sugli assi sterzanti anteriori in nessun caso può essere inferiore al 20% della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. Sulla struttura di traino non deve gravare una massa superiore a quella massima prevista nell'omologazione del dispositivo di traino."



STRUTTURE PER IL TRASPORTO DI PORTABAGLI

La circolare prot. 33197 emanata dal Ministero dell'Interno in data 29 settembre 2023 avente come oggetto "Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette applicate a sbalzo posteriore o sul gancio di traino a sfera sui veicoli categoria M1. PRECISAZIONI", in sintesi precisa:

1. Non è consentita l'installazione di strutture portabagagli posteriormente a sbalzo sui veicoli di categoria M1
2. Per quanto riguarda l'uso del pannello quadrangolare di cui all'articolo 164, comma 6 del Codice della Strada è cogente quando costituiscono carico sporgente quando non richiedono la ripetizione della targa e dei dispositivi luminosi.



UTILIZZO NON CORRETTO DEI DISPOSITIVI

Per quanto sopra esposto appare evidente come una imprudente installazione su un veicolo senza adottare le prescrizioni precedentemente indicate, potrebbe essere causa di responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del conducente o proprietario del veicolo stesso. Pertanto, concludiamo ricordando di attivare una polizza assicurativa che copra i danni provocati da un eventuale distacco.

TRASPORTO DI CICLOMOTORI O MOTO

Le strutture a sbalzo per trasporto di motocicli o ciclomotori sono ammesse solo se installate, fin dall'origine da parte del costruttore del veicolo in modo permanente ed inamovibili, pertanto facenti parte integrante della carrozzeria delle autocaravan. L'installazione successiva è ammessa previo rilascio del nullaosta del costruttore del veicolo con successiva visita e prova presso il competente Ufficio della Motorizzazione Civile per l'aggiornamento della Carta di Circolazione.

Riguardo ai portamoto ecco le circolari e lettere; quindi, chi ha installato un portamoto dopo l'acquisto dell'autocaravan deve farlo registrare sulla Carta di Circolazione, rimuovendolo nell'attesa oppure non entrando in circolazione stradale:


- circolare 1906/4120-B41 del 6 maggio 1999;
- lettera di chiarimento 01/M368 del 2 gennaio 2003;
- lettera di chiarimento 69402/08/03 del 2 settembre 2008;
- circolare 25981 del 6 settembre 2023 che precisa quanto segue: *"È ammessa l'installazione, fin dall'origine da parte del costruttore del veicolo in sede di omologazione, di strutture porta ciclomotori inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria delle autocaravan. L'eventuale installazione successiva alla immatricolazione di strutture porta ciclomotori sulle autocaravan viene consentita a condizione che il veicolo sia reso uguale ad una versione con porta ciclomotori già omologata dal costruttore dell'autocaravan. Al momento della presentazione della domanda di aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo per indicare la presenza di una struttura porta ciclomotori, dovrà essere allegata apposita dichiarazione, in tal senso, da parte del costruttore del veicolo o di un'officina dal medesimo autorizzata, previa visita e prova ai sensi dell'art 78 del CdS da parte dell'U.M.C."*

Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione di accessori dentro e fuori l'autocaravan per quanto riguarda le istruzioni del costruttore dell'autocaravan, la stabilità dei punti di ancoraggio, il rispetto della portata massima ammessa sulla Carta di Circolazione.

ESPERIENZE DIRETTE

L'esperienza di un camperista che ci ha scritto: *Mi sono recato con l'autocaravan per la ciclica revisione ma mi hanno respinto perché era montato sul posteriore un PORTATUTTO non previsto all'origine e non trascritto sulla Carta di Circolazione.*

Una similare esperienza è accaduta a un altro camperista perché c'era montato sul posteriore un PORTAMOTO non previsto all'origine e non trascritto sulla Carta di Circolazione.



Carta di Circolazione con trascritto sopra il gancio di traino

Carta di Circolazione autorizzante l'installazione delle sospensioni ad aria

Carta di Circolazione con registrato il portamoto

Come indicato dall' EGAF del 9 settembre 2023 al punto 389.3: *"i portamoto sono parte integrante della carrozzeria e sono previsti in sede di omologazione del veicolo, cioè, installati fin dall'origine dal costruttore del veicolo. L'installazione di strutture porta ciclomotori successivamente all'immatricolazione è consentita a condizione che il veicolo sia reso uguale ad una versione con porta ciclomotori già omologata dal costruttore dell'autocaravan in sede di approvazione e aggiornamento del documento di circolazione, venga presentata apposita dichiarazione, in tal senso, da parte del costruttore del veicolo o di un'officina dal medesimo autorizzata. Il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova ai sensi dell'articolo 78 del Codice della Strada presso il competente UMC che effettuata la visita, provvede all'aggiornamento della Carta di Circolazione / DU annotando su di essa la presenza della predetta struttura."*

ATTENZIONE

Alcune persone nei social, per evitare di essere respinti alla revisione qualora, a sbalzo sul posteriore sia installato un portabagagli e/o un portamoto non installato all'origine dal costruttore e non trascritto sulla Carta di Circolazione, consigliano di smontarlo per poi, una volta passata la revisione, provvedere a reinstallarlo.

NON SEGUIRE TALE SUGGERIMENTO perché, se verrai fermato per accertamenti e/o in caso di incidente stradale, le conseguenze possono essere a livello pecuniario e/o civile e/o penale e/o assicurativo.

AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE

Attenzione, prima di entrare in circolazione stradale verificate quanto pesa la vostra autocaravan perché, il superare di peso superiore alla massa massima consentita risultante dal punto F2 della Carta di Circolazione vieta di entrare in circolazione stradale.

Infatti, viaggiando in sovrappeso:

- a) gli organi deputati all'accertamento delle violazioni del Codice della Strada possono comminare sanzioni amministrative. In alcuni casi segnalati, oltre alla sanzione pecuniaria, al proprietario o conducente del veicolo è stato altresì vietato di proseguire il viaggio con il veicolo oggetto di accertamento;
- b) l'impresa di assicurazione del veicolo in sovrappeso può esercitare nei confronti dell'assicurato la rivalsa per il risarcimento dei danni provocati a terzi o rifiutare il risarcimento in caso di garanzia diretta come a esempio la kasko;
- c) in caso di sinistro stradale, il proprietario e/o il conducente potrebbero essere ritenuti responsabili per omicidio o lesione stradale ai sensi degli articoli 589-bis, 590 e 590-bis del Codice Penale.

VERIFICHE IMPORTANTI

Purtroppo, pochissimi leggono con attenzione la Carta di Circolazione prima di acquistare un autoveicolo usato e, quasi nessuno, dedica 10 minuti per leggerla al ritiro di un autoveicolo nuovo.

Queste disattenzioni, nel tempo, quando sarà tardi per poter far valere un diritto, possono riservare amare e costose sorprese. Infatti, ciclicamente, pervengono in redazione racconti di camperisti che solo dopo una contravvenzione e/o un incidente e/o per fortuito caso, hanno scoperto, leggendo:

- al punto **PNEUMATICI**, che quelli montati non corrispondevano a quelli indicati, quindi, l'autocaravan non poteva entrare in circolazione stradale;
- al punto **J.1**, che la **categoria** era **N1** (*veicolo progettato e costruito per il trasporto di merci, avente massa massima non superiore a 3.500 kg*) mentre come autocaravan doveva essere scritto **categoria M1** (*veicolo progettato e costruito per il trasporto di persone, avente massa massima non superiore a 3.500 kg*);
- al punto **REVISIONE**, che non era stata effettuata, quindi, l'autocaravan non poteva entrare in circolazione stradale;
- al punto **F.2** che la massa trascritta era superiore ai 3.500 kg, quindi, per guidarla occorreva una patente superiore alla **B**;
- al punto **S.1** che è trascritto il numero posti compreso quello del conducente che possono essere ospitati a sedere nell'autocaravan. Prima di partire, però, verificare che il peso dell'autocaravan non superi i 3.500 kg previsto per la **categoria M1 altrimenti non si può entrare in circolazione stradale.**

Per quanto sopra, occhio alla Carta di Circolazione per una tranquilla e sicura circolazione stradale.

Con la circolare n. 30187 del 12 ottobre 2023 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ribadito e precisato quanto contenuto nelle precedenti circolari, specificando quanto segue: "... l'allegato II del Regolamento UE 2018/858 non contiene il Regolamento UN 26 che non costituisce quindi, a norma vigente, un atto normativo utile per l'omologazione di una "entità tecnica indipendente" che possa essere destinata a far parte di un veicolo."

CIRC. n. 30187 del 12/10/23
pag. 1 di 3



M_INF.MOT.REGISTRO UFFICIALE.U.0030187.12-10-2023

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI E
ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Divisione 3

Alle Direzioni Generali Territoriali

Al C.S.R.P.A.D.

Loro Sedi

Ai C.P.A.

Roma

Agli UMC

Loro Sedi

All'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

Loro Sedi

Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Motorizzazione Civile ed Infrastrutture

Palermo

Alla Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige
Ripartizione 38 Traffico e Trasporti

Trento

Alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
Direzione Centrale Mobilità Energia e Infrastrutture di Trasporto

Bolzano

Alla Regione autonoma della Valle d'Aosta

Trieste

Aosta

e, p.c.

Al Ministero dell'Interno

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle
Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
PEC: dipps012.0000@pecps.interno.it

All'ANFIA

Torino

All'UNRAE

Oggetto: Chiarimenti sulla Circolare n. 25981 del 06.09.2023 "Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portasci e portabicyclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1".

Sono pervenute a questo Ufficio richieste di chiarimento in merito ad alcuni aspetti applicativi della circolare prot. n. 25981 del 06.09.2023 da parte di Associazioni di categoria, UMC e singoli cittadini. La presente nota ha quindi l'obiettivo di riscontrare le suddette richieste e di fornire, al contempo, un riferimento operativo e funzionale univoco.

È utile premettere che il provvedimento che si commenta amplia significativamente la possibilità di trasporto delle biciclette e degli sci sui veicoli di categoria M1 e, in alcuni casi, rende possibile quanto in precedenza non previsto e quindi vietato.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI E
ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Divisione 3

CIRC. n. 30187 del 12/10/23

pag. 2 di 3

Aggiornamento della Carta di Circolazione/Documento Unico (CC/DU)

A seguito all'installazione della struttura amovibile portabici, se questa non comporta ostruzione dei dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva o della targa, non è richiesta l'applicazione della targa ripetitrice, la ripetizione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e, pertanto, l'aggiornamento della CC/DU del veicolo non è necessario.

Esclusivamente in caso di ostruzione degli elementi sopra evidenziati occorre, per evidenti ragioni di salvaguardia della sicurezza stradale e di corretta identificazione del veicolo, ripetere i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e la targa e, conseguentemente, è prevista la visita e prova da parte degli UMC territorialmente competenti, ai sensi dell'art. 78 del CdS e 236 del regolamento di esecuzione, con successivo aggiornamento della CC/DU.

In quest'ultimo caso, l'UMC rilascerà il duplicato della CC/DU del veicolo inserendo, nelle righe descrittive, la dicitura "installabile struttura portabiciclette marca...tipo...". (Marca e tipo sono individuate sulla struttura amovibile secondo le modalità stabilite dal costruttore (ad esempio, su targhetta o mediante punzonatura)). L'omissione dell'aggiornamento della CC/DU comporta le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

Larghezza della struttura amovibile

La circolare in oggetto dispone, sull'argomento di cui trattasi: *larghezza non superiore, comprensiva delle cose trasportate, a quella dell'autoveicolo con il limite massimo di 2,35m.*

Tanto è stato disposto in ossequio a quanto previsto nel secondo periodo del co. 3, art. 164 del CdS: "*pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo*".

Disinserimento dei dispositivi originari di illuminazione all'atto dell'inserimento della spina di alimentazione delle luci supplementari ripetute sulla struttura

Nel caso in cui i dispositivi originali siano occultati, il relativo disinserimento all'atto dell'inserimento della spina di alimentazione delle luci supplementari ripetute, è previsto qualora sia consentito dalle caratteristiche costruttive del veicolo e comunque in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore, come espressamente indicato nella circolare che si commenta.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI E
ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Divisione 3

CIRC. n. 30187 del 12/10/23

pag. 3 di 3

Installazione fin dall'origine in sede di omologazione di strutture inamovibili per il trasporto di veicoli a due ruote e facenti parte integrante della carrozzeria degli autocaravan

In detto ambito si chiarisce che le strutture inamovibili per il trasporto di veicoli a due ruote e facenti parte integrante della carrozzeria degli autocaravan possono essere destinate al trasporto dei velocipedi a due ruote (biciclette a due ruote) e dei veicoli delle categorie internazionali L1e (ciclomotori) ed L3e (motocicli) come definiti nel Regolamento UE 168/2014, nel rispetto dei limiti di carico della struttura applicata e dei limiti di peso massimi del veicolo.

Portabagagli omologati come entità tecnica indipendente ai sensi del Regolamento UN 26

Ai sensi del vigente Regolamento UE 2018/858 e s.m.i. si definisce "entità tecnica indipendente":

"un dispositivo, destinato a far parte di un veicolo, che può essere omologato separatamente, ma soltanto in relazione a uno o più tipi di veicoli determinati, e che è sogetto alle prescrizioni del presente regolamento o di uno degli atti normativi elencati nell'allegato II, qualora lo specifico atto normativo lo preveda espressamente".

Orbene, l'allegato II del Regolamento UE 2018/858 non contiene il Regolamento UN 26 che non costituisce quindi, a norma vigente, un atto normativo utile per l'omologazione di una "entità tecnica indipendente" che possa essere destinata a far parte di un veicolo.

Ne consegue che la circolare prot. n. 69402/08/03 del 2.09.2008 è superata dall'attuale disciplina e conseguentemente abrogata.

Per quanto riguarda, infine, la circolazione dei veicoli proveniente dall'estero e circolanti in qualsiasi stato dell'Unione Europea, vale il principio della libera circolazione così come stabilito dalla direttiva 96/53/CE e s.m.i., nel rispetto delle ordinarie misure di sicurezza legate alla circolazione stradale nazionale.

Il Direttore Generale

ing. Pasquale D'Anzi

PS

GDD



Digitally signed by D'ANZI PASQUALE
C=IT
O=MINISTERO INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI-DIP.TRASPORTI

LAIKA KREOS 3008 SERIE 2014 E IL PORTAMOTO CHE SPACCA IL PIANALE

Ecco a seguire la corrispondenza inviata dal nostro associato che ha versato decine di migliaia di euro per godersi le vacanze in santa pace e, invece, si è trovato ad aver corso il rischio di incidenti stradali, a dover attivare una corrispondenza tra concessionario, fornitore di portamoto e officine che rilasciano solo dichiarazioni verbali, essere obbligato ad affrontare una macchina della giustizia alla quale servono anni per emettere una sentenza, oltre ai costi dei legali e dei periti. Al socio prima di tutto abbiamo chiesto di pesare l'autocaravan in modo da comprendere quale sia per lui la soluzione migliore.

Ovviamente tutto è partito dall'inizio perché il documento inerente all'ordine degli accessori NON riportava né il peso dell'autocaravan né il peso singolo di detti accessori. Ecco perché abbiamo pubblicato sulla rivista inCAMPER 210, da pagina 64 a pagina 88, quanto utile per un cauto acquisto di un'autocaravan.



Da: R.B. @katamail.com

Inviato: giovedì 19 maggio 2022

A: info@coordinamentocamperisti.it

Oggetto: Odissea montaggio portamoto Linnepe Scout su autocaravan Laika Kreos 3008

Ad aprile 2015 ho acquistato una autocaravan Laika Kreos 3008 serie 2014 con permuta del vecchio camper. Insieme al camper ho acquistato vari accessori tra cui il portamoto. Sfortunatamente ho lasciato carta bianca alla concessionaria nella scelta della marca e delle caratteristiche, al momento del ritiro del camper ho trovato montato il portamoto amovibile Linnepe Scout.

Tutto bene fino al 2021, con un uso abbastanza limitato del mezzo, (40.000 km ad oggi), non ultima causa la pandemia.

Lo scooter caricato sul portamoto è sempre stato un Piaggio Fly 150 del peso di 110 kg, ben lontano dal limite dei 150 kg.

A fine febbraio 2022 mi sono accorto che il portamoto era sbilanciato verso destra ed ispezionando sotto il mezzo c'era una lacerazione con distacco del pavimento inferiore del garage dove è fissato il longherone destro di sostegno, sul quale longherone è stato ancorato anche il portamoto.

10 marzo ho fatto controllare presso una officina di mia fiducia: visionato il danno mi dicono genericamente che secondo loro "mancavano dei pezzi" al portamoto, e di rivolgersi di conseguenza per le riparazioni dove era stato montato.

15 marzo portato il camper dal venditore e per loro non mancava niente, il problema non era dovuto a errori di installazione, bensì per sovraccarico o contraccolpi da dosso. Fissata comunque la data del 3 maggio per visita accurata e preventivo lavori.

Inizio aprile, sconcertato dalla disparità delle diagnosi decido di passare dall'officina Due Elle autorizzata Laika che mi conferma verbalmente la non conformità del montaggio e sempre verbalmente mi fa capire che gli attacchi del portamoto erano stati fissati ai sostegni del garage e non allo chassis o alle apposite prolunghe aggiuntive e per ulteriori conferme mi indirizza all'Assistenza Laika dello stabilimento di Ponterotto. Qui riesco a parlare col sig. Pacifico, che per prima cosa mi chiede perchè non ho montato portamoto Edicar o Goldschmitt, secondo lui più consoni, chi l'avesse montato e perchè Laika non fosse stata consultata per il corretto montaggio; esaminato il mezzo conferma verbalmente la diagnosi della Due Elle, che avrebbe verificato l'idoneità del Linnepe Scout e comunque avrebbe scritto al concessionario per segnalare il problema.

3 maggio consegno il mezzo all'officina. Contatto la FCE s.a.s. distributrice Linnepe in Italia inviando foto relative al portamoto e alla rottura del pavimento garage.

4 maggio FCE s.a.s mi risponde per mail: "Poi per la rottura del pavimento non saprei giudicare il motivo, può essere come detto dalla Laika. Di solito al 90% si montano le prolunghe affianco alle originali, e poi si ancora i portamoto...".

18 maggio dopo mio sollecito il venditore risponde che dopo la "perizia tecnica" da parte di FCE il portamoto è stato montato regolarmente, e tutto è da imputare ad un contraccolpo, pertanto, il concessionario declina ogni responsabilità oggettiva e scriverà all'assistenza Laika per capire come intervenire. Alla luce di tutto questo, ritengo che l'aver montato il portamoto non allo chassis (come da istruzioni di montaggio) ma ai sostegni del garage per risparmiare sulle prolunghe, mi abbia danneggiato ed esposto a rischi di danni a terzi: posso sul piano legale, nonostante il tempo trascorso, far valere un minimo i miei diritti?

SOLUZIONE AL SOVRAPPESO

Occorre premettere che il sovrappeso non c'entra con il tipo di patente perché, semplicemente, un veicolo in sovrappeso NON può essere in circolazione stradale. Pertanto, in caso di sinistro stradale, anche se uno avesse ragione riguardo alla dinamica, il proprietario e/o il conducente potrebbero essere ritenuti responsabili per omicidio o lesione stradale ai sensi degli articoli 589-bis, 590 e 590-bis del Codice Penale.

Pertanto, per evitare di circolare con un'autocaravan in sovrappeso si consiglia di utilizzare un rimorchio o un carrello appendice (articolo 56 del Codice della Strada) tenendo presente che il peso complessivo della motrice, del rimorchio o dell'appendice, non deve superare il limite indicato al punto F3 della Carta di Circolazione. In caso di rimorchio si ricorda altresì di attivare una polizza assicurativa che copra sia i danni provocati dal distacco o dallo sbandamento del rimorchio stesso quando è in circolazione sia i danni che ne possono derivare quando è staccato dalla motrice.



PRIMA DELLA PARTENZA ACCERTARSI CHE:

- il carico dev'essere sistemato distribuendo i pesi in modo equilibrato e assicurandoli bene per evitare il rischio di caduta degli stessi e/o di parte degli stessi;
- le superfici estreme delle strutture non devono avere parti orientate verso l'esterno tali da poter agganciare inavvertitamente pedoni, ciclisti o motociclisti;
- la sistemazione della bicicletta e/o moto non deve ridurre in alcun modo la visibilità del conducente o impedirgli la manovra;
- i dispositivi di illuminazione non devono essere in alcun modo oscurati;
- la targa di identificazione del veicolo dev'essere leggibile. Non è consentito replicare le targhe con dispositivi autocostruiti.

SEMPRE DA RICORDARE

Utilizzando l'autocaravan mediamente 40 giorni all'anno ci accorgiamo di un difetto e/o vizio quando le garanzie sono scadute. Oppure, peggio, ce ne accorgiamo per tempo ma, invece di inviare subito una raccomandata o meglio una PEC, ci fidiamo delle parole del venditore e i mesi passano e scadono le garanzie, aumentando lo stress e il danno. Ecco perché è essenziale dedicare attenzione, prima di acquistare un'autocaravan, per conoscerla a fondo, stipulare un contratto di acquisto certificato.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti nel numero 210 della rivista inCAMPER ha dedicato uno speciale vademecum che parte da pagina 64 e arriva a pagina 88.

Qualcuno ci ha detto che è troppo lungo, ma gli abbiamo risposto che, se investe decine di migliaia di euro in un acquisto, deve "studiare" bene la situazione altrimenti poi non si può lamentare se rimarrà fregato.

Certo che è più facile dire... mi affido al venditore... e chiudere gli occhi, ma la nostra continua esperienza, ci insegna che poi arrivano sia le amare sorprese, sia i danni, che nessuna aula di tribunale potrà risarcire.

Questo articolo aggiorna le norme che disciplinano l'installazione di portamoto e portabiciclette perché sono regolamentazioni diverse che hanno visto recentemente aggiornamenti e/o conferme.

Prima di passare alle normative, a chi desidera installare accessori consigliamo di pesare l'autocaravan per verificare quanto potrà caricare (persone, cose, acqua, carburante, gpl eccetera) per non superare la massa massima consentita risultante dal punto F2 della Carta di Circolazione.

Altresì utile è verificare se gli pneumatici montati corrispondono a quelli indicati sulla Carta di Circolazione, altrimenti non si può entrare in circolazione stradale.

Il sovrappeso: no tolleranza per le autocaravan

Dipartimento Pubblica Sicurezza



Servizio Polizia Stradale

Registrato il 06/07/2021

Prot. 300/A/6622/21/102/18/1



RICHIESTA REG. 06/07/2021

pag. 1 di 2


288696
Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Polizia Stradale

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Richiesta urgente per la sicurezza stradale. Chiarimenti ai fini della corretta interpretazione e applicazione degli artt. 167 e 169 del codice della strada.

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione

Divisione 3[^]

dg.mot-div3@pec.mit.gov.it

ROMA

e, per conoscenza

ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO
CAMPERISTI

ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

FIRENZE

Si fa riferimento alla nota n. 18299 del 1 giugno u.s. con la quale sono stati forniti chiarimenti all'Associazione che legge per conoscenza¹ riguardo i limiti di massa cui sono soggetti i veicoli della categoria M1². Si fa, altresì, riferimento all'ulteriore richiesta di chiarimenti inviata dalla stessa Associazione con lettera del 9 giugno 2021³.

Nel merito delle questioni poste all'attenzione, nel concordare sul contenuto della nota di codesto Ufficio, si ritiene opportuno formulare un parere relativo all'applicazione delle sanzioni, con particolare riferimento alle ipotesi di superamento dei limiti di massa dei veicoli.

L'art. 167 codice della strada disciplina le masse dei veicoli⁴ senza fare alcuna distinzione sulla tipologia dei veicoli stessi.

¹ Che in data 21/05/2021 ha formulato un quesito diretto al Ministero dell'interno e a codesto Dicastero.

² Cfr. Art. 47 cds: "veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente".

³ Indirizzata al Ministero dell'interno e a codesto Ufficio quale riscontro alla nota del 1° giugno citata in premessa.

⁴ Stabilendo che i veicoli non possono circolare con una massa superiore a quella indicata nella carta di circolazione, aumentata del 5%.

8 luglio 2021 il Ministero dell'Interno conferma che per le autocaravan non ci sono tolleranze oltre il limite indicato al punto F2 della Carta di circolazione.

La tolleranza del 5% prevista dall'articolo 167 del Codice della Strada è applicabile solo ai veicoli trasporto merci.



RICHIESTA REG. 06/07/2021

pag. 2 di 2

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Polizia Stradale

L'art. 169 codice della strada disciplina il numero delle persone trasportabili sui veicoli, nonché il carico complessivo massimo⁵. Nel primo caso non è prevista alcuna distinzione sulla tipologia dei veicoli, nel secondo caso, invece, la norma si riferisce ai soli veicoli destinati al trasporto di persone⁶.

Pertanto, con riferimento al superamento dei limiti di massa dei veicoli destinati al trasporto di persone, l'art. 169 deve essere considerata norma speciale rispetto a quella generale di cui all'art. 167.

Per quanto suesposto, si ritiene che le violazioni debbano essere applicate nel seguente modo:

- art. 167, per veicoli diversi da quelli destinati al trasporto di persone che circolano con la massa complessiva a pieno carico superiore a quella indicata nella carta di circolazione. In questo caso troverà applicazione la tolleranza del 5% rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione in quanto espressamente previsto dal citato art. 167⁷;
- art. 169, per veicoli destinati al trasporto di persone che circolano con la massa complessiva a pieno carico superiore a quella indicata nella carta di circolazione. In questo caso non troverà applicazione la tolleranza del 5% rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione perché non espressamente previsto nel citato art. 169.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Pomponio

⁵ In questo caso, l'indicazione relativa al *carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione* (art. 169, comma 7), deve essere letto come riferito alla massa complessiva che nella carta di circolazione è individuata nel punto "F2".

⁶ Cfr. art. 169, commi 7 e 9.

⁷ Cfr. art. 167, comma 2.

ILLUSIONE CONCESSIONE GUIDA AUTOCARAVAN OVER 35 q CON PATENTE B

Fino a oggi gli allestitori/venditori, ciclicamente rilanciano e rappresentano la possibilità della revisione del limite massimo di peso per la patente B per le autocaravan per innalzare a 4.250 kg il peso massimo consentito per la guida di un'autocaravan con la patente B, omettendo di informare i clienti che:

1. su analoga richiesta, la Commissione Europea si era già espressa respingendola con lettera del 29 luglio 2010 inviata al nostro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (documento pubblicato a pagina 157 della rivista Nuove Direzioni n. 3, consultabile aprendo www.nuovedirezioni.it);
2. per aumentare la portata massima dell'autocaravan serve ricevere l'autorizzazione del costruttore/allestitore alla trasformazione (*cosa quasi impossibile perché gli allestitori di autocaravan vogliono vendere le loro autocaravan nuove*) e, se ricevuta, occorre passare il collaudo alla Motorizzazione. Nel passato alcuni camperisti, possedendo la patente superiore alla B, avevano chiesto al costruttore della loro autocaravan di inviargli l'autorizzazione alla modifica per portare la loro autocaravan a 4.250 kg, ricevendone un rifiuto;
3. rari camperisti in possesso di patente C sono riusciti a trasformare la portata massima ammessa da 35 q a oltre, subendo sia le spese per detta trasformazione sia il **crollò del loro investimento** non trovando acquirenti provvisti di patente C;
4. se la richiesta di innalzare a 4.250 kg il peso massimo consentito per la guida di un'autocaravan con la patente B diventasse realtà, comporterebbe un danno agli attuali proprietari di autocaravan **non dotate dell'autorizzazione del costruttore per l'innalzamento della portata massima consentita** perché vedrebbero crollare
5. il valore di mercato della loro autocaravan stante che, tale possibilità, non autorizza l'entrare in circolazione stradale se l'autocaravan della portata massima consentita di 3,5 t è in sovrappeso. Infatti, superare la portata massima prevista nella Carta di Circolazione comporta di essere fermati, contravvenzionati, subire il fermo del veicolo e in caso di incidenti anche conseguenze penali e civili. Specifiche informazioni aprendo www.incamper.org rivista numero 173, 174, 176, 179, 204, 206 e www.nuovedirezioni.it rivista numero 24 e 55.

PORTAMOTO IN VIOLAZIONE DI LEGGE

Nei social ci sono interventi di alcuni installatori di portamoto che hanno sempre omesso di scrivere che:

1. le installazioni dei portamoto sono autorizzate previo collaudo alla Motorizzazione e se autorizzati con trascrizione sulla Carta di Circolazione;
2. se un domani fosse autorizzato installare dei portamoto senza passare dalla Motorizzazione ciò comporta il dover ridurre il carico a bordo pari al peso del portamoto e moto perché il superare la portata massima ammessa al punto F2 della Carta di Circolazione l'autocaravan impedisce di entrare in circolazione stradale. Infatti, entrare ugualmente in circolazione stradale in sovrappeso comporta per il guidatore il poter essere fermato, contravvenzionato e tornare a casa a piedi e/o risponderne a livello civile, penale e assicurativo in caso di incidente stradale con feriti o morti.

Fino a oggi gli allestitori/venditori di autocaravan e venditori/installatori di portamoto-portasci-portabiciclette-portabagagli non hanno informato i clienti delle normative in vigore che prevedono, in particolare per i portamoto, che siano registrati sulla Carta di Circolazione, pena essere oggetti di responsabilità amministrative, civili e penali nell'acquisto e nell'installazione. Anzi, qualche venditore/installatore scrive sui social di NON smontare il portamoto irregolare, senza però garantire, a chi aderisce a tale invito e si trova coinvolto in contravvenzioni e contestazioni in sede penale e/o assicurativo, la difesa legale gratuita, le perizie tecniche gratuite del perito di ambedue le parti e del perito incaricato dal tribunale e il pagamento in caso di soccombenza delle spese legali della controparte. Si tratta di richieste che dovrebbero garantire; visto che da decenni ai camperisti che sono contravvenzionati, l'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI assicura allorché decide di prendere in carico la contravvenzione per attivare azioni che partono dalla richiesta di archiviazione fino ad arrivare in Cassazione. Unica informazione aggiornata e verificata anche in tale tema è effettuata verso i propri associati dall'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI sia con invio tramite mail sia inserendoli nelle parti riservate agli associati nei siti Internet www.coordinamentocamperisti.it e www.incamper.org.



CAMPER



settembre-ottobre 2022
www.incamper.org
Esemplare gratuito fuori commercio

211

PORTAMOTO: LE RAGIONI DEL SÌ E DEL NO

Tutto ciò che c'è da sapere
sull'accessorio per il trasporto
di ciclomotori e motocicli

di Evandro Tesei



Molti proprietari di autocaravan leggono “portamoto omologato” e pensano di poterlo installare: SBAGLIATO. Infatti, l'omologazione riguarda un prodotto ma non si trasforma automaticamente in un'autorizzazione a installarlo su una autocaravan.

Ricordiamo che per l'applicazione di strutture a sbalzo, per il trasporto di ciclomotori e motocicli, è necessario che l'installazione avvenga sin dall'origine, da parte del costruttore in sede di omologazione, in quanto parte integrante della carrozzeria del veicolo.

Inoltre è bene ricordare che aggiungere all'allestimento dell'autocaravan un accessorio che sporge oltre la sagoma del veicolo (gli specchi retrovisori non delimitano la sagoma) tipo veranda estraibile, scaletta, portapacchi, gavoni fissati con bulloni, antenna TV, condizionatore, gancio traino eccetera, devono essere annotati sulla carta di circolazione.





VERIFICA PESO DELL'AUTOCARAVAN

Ai fini della sicurezza stradale, si richiama ancora una volta l'attenzione sulla circolazione con veicoli di peso superiore alla massa massima consentita risultante dal punto F2 della Carta di Circolazione. In tale situazione:

- a)** gli organi deputati all'accertamento delle violazioni del Codice della Strada possono comminare sanzioni amministrative. In alcuni casi segnalati, oltre alla sanzione pecuniaria, al proprietario o conducente del veicolo è stato altresì vietato di proseguire il viaggio con il veicolo oggetto di accertamento;
- b)** l'impresa di assicurazione del veicolo in sovrappeso può esercitare nei confronti dell'assicurato la rivalsa per il risarcimento dei danni provocati a terzi o rifiutare il risarcimento in caso di garanzia diretta come ad esempio la kasko;
- c)** in caso di sinistro stradale, il proprietario e/o il conducente potrebbero essere ritenuti responsabili per omicidio o lesione stradale ai sensi degli articoli 589-bis, 590 e 590-bis del Codice Penale.

SOLUZIONE AL SOVRAPPESO

Per evitare di circolare con un'autocaravan in sovrappeso si consiglia di utilizzare un rimorchio o un carrello appendice (articolo 56 del Codice della Strada) tenendo presente che il peso complessivo della motrice, del rimorchio o dell'appendice, non deve superare il limite indicato al punto F3 della Carta di Circolazione. In caso di rimorchio si ricorda altresì di attivare una polizza assicurativa che copra sia i danni provocati dal distacco o dallo sbandamento del rimorchio stesso quando è in circolazione sia i danni che ne possono derivare quando è staccato dalla motrice.

LAIKA KREOS 3008 SERIE 2014 E IL PORTAMOTO CHE SPACCA IL PIANALE

Ecco a seguire la corrispondenza inviata dal nostro associato che ha versato decine di migliaia di euro per godersi le vacanze in santa pace e, invece, si è trovato ad aver corso il rischio di incidenti stradali, a dover attivare una corrispondenza tra concessionario, fornitore di portamoto e officine che rilasciano solo dichiarazioni verbali, essere obbligato ad affrontare una macchina della giustizia alla quale servono anni per emettere una sentenza, oltre ai costi dei legali e dei periti. Al socio prima di tutto abbiamo chiesto di pesare l'autocaravan in modo da comprendere quale sia per lui la soluzione migliore. Ovviamente tutto è partito dall'inizio perché il documento inerente all'ordine degli accessori NON riportava né il peso dell'autocaravan né il peso singolo di detti accessori. Ecco perché abbiamo pubblicato sulla rivista inCAMPER 210, da pagina 64 a pagina 88, quanto utile per un cauto acquisto di un'autocaravan.

Da: R.B. @katamail.com

Inviato: giovedì 19 maggio 2022

A: info@coordinamentocamperisti.it

Oggetto: Odissea montaggio portamoto Linnepe Scout su autocaravan Laika Kreos 3008

Ad aprile 2015 ho acquistato una autocaravan Laika Kreos 3008 serie 2014 con permuta del vecchio camper. Insieme al camper ho acquistato vari accessori tra cui il portamoto. Sfortunatamente ho lasciato carta bianca alla concessionaria nella scelta della marca e delle caratteristiche, al momento del ritiro del camper ho trovato montato il portamoto amovibile Linnepe Scout.

Tutto bene fino al 2021, con un uso abbastanza limitato del mezzo, (40.000 km ad oggi), non ultima causa la pandemia.

Lo scooter caricato sul portamoto è sempre stato un Piaggio Fly 150 del peso di 110 kg, ben lontano dal limite dei 150 kg.

A fine febbraio 2022 mi sono accorto che il portamoto era sbilanciato verso destra ed ispezionando sotto il mezzo c'era una lacerazione con distacco del pavimento inferiore del garage dove è fissato il longherone destro di sostegno, sul quale longherone è stato ancorato anche il portamoto.

10 marzo ho fatto controllare presso una officina di mia fiducia: visionato il danno mi dicono genericamente che secondo loro "mancavano dei pezzi" al portamoto, e di rivolgersi di conseguenza per le riparazioni dove era stato montato.

15 marzo portato il camper dal venditore e per loro non mancava niente, il problema non era dovuto a errori di installazione, bensì per sovraccarico o contraccolpi da dosso. Fissata comunque la data del 3 maggio per visita accurata e preventivo lavori.

Inizio aprile, sconcertato dalla disparità delle diagnosi decido di passare dall'officina Due Elle autorizzata Laika che mi conferma verbalmente la non conformità del montaggio e sempre verbalmente mi fa capire che gli attacchi del portamoto erano stati fissati ai sostegni del garage e non allo chassis o alle apposite prolunghe aggiuntive e per ulteriori conferme mi indirizza all'Assistenza Laika dello stabilimento di Ponterotto. Qui riesco a parlare col sig. Pacifico, che per prima cosa mi chiede perchè non ho montato portamoto Edicar o Goldschmitt, secondo lui più consoni, chi l'avesse montato e perchè Laika non fosse stata consultata per il corretto montaggio; esaminato il mezzo conferma verbalmente la diagnosi della Due Elle, che avrebbe verificato l'idoneità del Linnepe Scout e comunque avrebbe scritto al concessionario per segnalare il problema.

3 maggio consegno il mezzo all'officina. Contatto la FCE s.a.s. distributrice Linnepe in Italia inviando foto relative al portamoto e alla rottura del pavimento garage.

4 maggio FCE s.a.s mi risponde per mail: "Poi per la rottura del pavimento non saprei giudicare il motivo, può essere come detto dalla Laika. Di solito al 90% si montano le prolunghe affianco alle originali, e poi si ancora i portamoto...".

18 maggio dopo mio sollecito il venditore risponde che dopo la "perizia tecnica" da parte di FCE il portamoto è stato montato regolarmente, e tutto è da imputare ad un contraccolpo, pertanto, il concessionario declina ogni responsabilità oggettiva e scriverà all'assistenza Laika per capire come intervenire. Alla luce di tutto questo, ritengo che l'aver montato il portamoto non allo chassis (come da istruzioni di montaggio) ma ai sostegni del garage per risparmiare sulle prolunghe, mi abbia danneggiato ed esposto a rischi di danni a terzi: posso sul piano legale, nonostante il tempo trascorso, far valere un minimo i miei diritti?

SITUAZIONE NOTA DAL 2003

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRE PER I SISTEMI INFORMATRICI E STATISTICI

Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre
Prot. n. 01/M368
Roma, 2 gennaio 2003

OGGETTO: Applicazione di strutture portamoto su autocaravan. Ulteriori precisazioni.

Sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine all'applicazione di strutture portamoto su autocaravan già in circolazione.

In merito, fermo restando quanto già stabilito con la circolare n. 1906/4120, MOT B041 del 6.5.1999, si ribadisce quanto segue.

L'installazione su autocaravan della struttura portamoto, fissa o amovibile, successivamente alla prima immatricolazione, è consentita all'unica condizione che esista una corrispondente versione omologata dal costruttore dell'autocaravan che prevede tale tipo di struttura sin dall'origine.

La visita e prova effettuata dall'Ufficio provinciale del D.T.T., a norma dell'art. 78 del Codice della strada, è finalizzata a verificare, tra l'altro, che la tara del veicolo, compreso il portamoto, non vari del $\pm 5\%$ rispetto al valore della tara del veicolo omologato, significando che la verifica della condizione che il veicolo in ordine di marcia non superi la massa complessiva a pieno carico riportata sulla carta di circolazione è a totale carico dell'utente del veicolo.

Nell'aggiornamento della carta di circolazione deve essere riportato lo stesso valore della tara del veicolo di riferimento già omologato con portamoto e la seguente annotazione:

Lunghezza massima con portamoto

IL CAPO DIPARTIMENTO

Dott. Ing. Amedeo Fumero.

DA RICORDARE, SEMPRE

Utilizzando l'autocaravan mediamente 40 giorni all'anno ci accorgiamo di un difetto e/o vizio quando le garanzie sono scadute.

Oppure, peggio, ce ne accorgiamo per tempo ma, invece di inviare subito una raccomandata o meglio una PEC, ci fidiamo delle parole del venditore e i mesi passano e scadono le garanzie, aumentando lo stress e il danno.

Ecco perché è essenziale dedicare attenzione, stipulando un contratto di acquisto certificato prima di acquistare un'autocaravan, per conoscerla a fondo.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti nel numero 210 della rivista inCAMPER ha dedicato uno speciale vademecum che parte da pagina 64 e arriva a pagina 88.

Qualcuno ci ha detto che è troppo lungo, ma gli abbiamo risposto che, se investe decine di migliaia di euro in un acquisto, deve "studiare" bene la situazione altrimenti poi non si può lamentare se rimarrà fregato.

Certo che è più facile dire... mi affido al venditore... e chiudere gli occhi, ma la nostra continua esperienza, ci insegna che poi arrivano sia le amare sorprese, sia i danni, che nessun'aula di tribunale potrà risarcire.

inCAMPER



Foto di Paolo Fuso

121

Esemplare gratuito fuori commercio

Portamoto

La circolare ribadisce che solo i portamoto, applicati a sbalzo e regolarmente annotati sulla carta di circolazione, prima della emanazione della circolare prot. n. 2522/4332-D.C. IV n.B103, datata Roma 27 novembre 1998, possono superare le revisioni senza alcun problema.

Premesso che l'autocaravan vede una limitata differenza tra tara e peso complessivo (critica se si prendono in esame detti valori per i singoli assi) e viste le responsabilità poste a carico del proprietario e del conducente, si consiglia di effettuare l'acquisto del portamoto e l'installazione del relativo gancio da una officina specializzata che rilasci, insieme alla fattura, la descrizione dell'articolo, le misure, il peso, il tipo di costruzione, ecc.... nonchè la dichiarazione attestante la corretta esecuzione dei lavori. Verificare nella polizza assicurativa del veicolo i massimali a copertura in caso di danni provocati a cose e/o persone per lo sgancio e/o l'ingombro.

Visto che la circolare recita: *Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli ed altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa.* risulta chiaro che non ha validità retroattiva, pertanto, i precedenti allestimenti a sbalzo annotati sulla Carta di Circolazione sono in regola.

A confermare la nostra analisi, la seguente circolare.

CIRCOLARE - prot. n. 1906/4120-B41

Roma 6 maggio 1999

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

Dipartimento dei Trasporti Terrestri

U. di G. Motorizzazione e Sicurezza del Trasporto Terrestre MOT2

Direttore dell'Unità di Gestione (dr. Ing. Tullio D'Ulisse)

Oggetto: Strutture portabici, portasci e portamotocicli applicate posteriormente a sbalzo. Chiarimenti e precisazioni.

A seguito ed a chiarimento di quanto disposto con la precedente circolare D.C.IV. N.B103 del 27 novembre 1998, si forniscono le seguenti precisazioni. L'applicazione della suddetta circolare non ha dato luogo a particolari problemi per quanto concerne le strutture portabiciclette e portasci che, trattandosi di accessori leggeri ed amovibili, si conferma possono essere applicati sulle autovetture ed autocaravan senza incorrere nella violazione dell'articolo 78 del Codice della Strada, in quanto non è necessario procedere alla loro annotazione sulla carta di circolazione del veicolo. La presente circolare intende integrare le precedenti disposizioni, al fine di fornire alcuni chiarimenti su taluni aspetti relativi alle strutture destinate al trasporto di ciclomotori e motocicli applicate posteriormente a sbalzo sulle autocaravan.

La formulazione del penultimo capoverso della circolare B103 ha dato luogo ad interpretazioni eccessivamente restrittive, tali che alcuni Uffici provinciali hanno rifiutato la immatricolazione di autocaravan regolarmente omologate fin dall'origine con una struttura portamotocicli, o non hanno portato a compimento pratiche che erano state accettate in data anteriore a quella di emanazione della circolare. E' di tutta evidenza che la garanzia di stabilità e corretta installazione delle strutture in questione non può che essere assicurata in sede di omologazione direttamente dal Costruttore dell'autocaravan. E' pertanto consentita la installazione, fin dall'origine da parte del costruttore in sede di omologazione, di strutture portamotocicli inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria del veicolo. La installazione successiva alla immatricolazione viene consentita all'unica condizione che il veicolo venga reso uguale alla versione con portamoto omologata dal Costruttore dell'autocaravan. Alla domanda di aggiornamento della carta di circolazione dovrà essere allegata apposita dichiarazione in tal senso da parte del costruttore del veicolo, o di un'officina dal medesimo autorizzata. La presenza di una struttura portamotocicli deve risultare nella carta di circolazione dell'autocaravan.

Portabiciclette

Premesso che

- l'autocaravan vede una limitata differenza tra tara e peso complessivo (critica se si prendono in esame detti valori per i singoli assi),
- sussistono responsabilità a carico del proprietario e del conducente,

si consiglia di far effettuare l'installazione da una officina specializzata che rilasci, insieme alla fattura, la descrizione dell'articolo, le misure, il peso, il tipo di costruzione, ecc.... nonchè la dichiarazione attestante la corretta esecuzione dei lavori.

Verificare nella polizza assicurativa del veicolo i massimali a copertura in caso di danni provocati a cose e/o persone per lo sgancio e/o l'ingombro.

CIRCOLARE, prot. n. 2522/4332-D.C. IV n. B103

Roma 27 novembre 1998

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

Direzione Generale M.C.T.C.

IV Direzione Centrale - Div. 43

Si premette che i portasci e i portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (sporgenze esterne) consente di omologare quali entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli della categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l'obbligo della annotazione sulla Carta di Circolazione.

Le strutture portabici, ancorché non omologabili, sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portasci, da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l'obbligo di aggiornamento della Carta di Circolazione.

Ricade sulla responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio.

Riguardo alla applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan, si ricorda che non sussiste più l'obbligo, per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell'interasse, di cui alla Circolare D.C. IV n. A083 del 16 settembre 1993, in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizioni della Direttiva n. 95/48/CE relativa alle masse e dimensioni dei veicoli.

Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell'art. 164 del Codice della Strada. In particolare, si raccomanda l'esigenza di assicurare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa.

In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l'esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.

Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli ed altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa.

E' abrogata la Circolare D.G. n. 201/85 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare, che è di immediata applicazione.

